

RESOCONTO DEL PRIMO CONVEGNO DELLA
SOCIETA' ITALIANA DI ANTROPOLOGIA SO-
CIOLOGIA E DIRITTO CRIMINALE * * * * *
ROMA 17-18-19 APRILE 1914. * * * * *

Estratto da « LA SCUOLA POSITIVA nella dottrina, giurisprudenza, legislazione penale »,
Organo della « Scuola d'Applicazione giuridico-criminale ».

N. 5, an. XXIV (Maggio 1914)

Direttore: ENRICO FERSTL

Direzione e Redazione: Via Staderari, 19 - Roma

Amministrazione: Società Editrice Libreria, Via Ausonio, 22 - Milano

Abbonamento per l'Italia Lire 20; per l'estero Lira 24



SOCIETÀ EDITRICE LIBRARIA

Milano - Via Ausonio, 22 - Gall. De Cristoforis, 54-55

INDICE - SOMMARIO

	Pag.	
ENRICO FERRI. Il Primo Convegno della « Società Italiana di Antropologia Sociologia e Diritto criminale »	»	3
Il Convegno, la Stampa, e le Riviste	»	11
La seduta inaugurale (Venerdì 17 Aprile, mattina).		
Le adesioni	»	15
I discorsi del Rettore, dei Ministri Dari e Daneo, e di Enrico Ferri	»	17
Elezione della Presidenza	»	21
Alla Scuola d'Applicazione giuridico-criminale	»	21
La prima seduta (Venerdì 17 Aprile, pomeriggio).		
La S. I. d. A. S. D. C. si costituisce e aderisce all'U. I. d. D. P.	»	23
CARRARA. Relazione sul Tema: Le applicazioni dell'Antropologia criminale nella prevenzione di polizia	»	25
DE CRECCHIO, GASTI, D'ORMEA, LONGHI, AGOSTINI, ANTONELLI C., DE LUCA. Discussione della Relazione Carrara	»	27
CARRARA. Risposta agli oratori	»	28
Comunicazioni	»	29
AGOSTINI. Lesioni del cervello e criminalità omicida.		
CONSIGLIO. Indagini psichiatriche su 722 militari condannati.		
GASTI. Impronte digitali e prevenzione dei reati.		
La seconda seduta (Sabato 18 Aprile, mattina).		
FERRI (per GAROFALO) e TAMBURINI. Relazioni sul Tema: La segregazione a tempo indeterminato e le garanzie dell'indi- viduo e della famiglia	»	13
LONGHI, BIANCHI L., ANTONELLI R., FRANCHI, D'ORMEA, DE LUCA, CAPPELLETTI, DE BLASI, SOLINAS, FLORIAN, BUA. Discussione delle Relazioni Garofalo e Tamburini.	»	33
La terza seduta (Sabato 18 Aprile, pomeriggio).		
FERRI. Svolgimento dell'« ordine del giorno di tendenza »	»	41
MOSCHINI, Saporito. Per il passaggio delle carceri e dei mani- comi al Ministero di Giustizia	»	42
TAMBURINI. Risposta agli oratori	»	42
Le votazioni	»	42
BIANCHI L. e FLORIAN. Relazioni sul Tema: La personalità del giudicabile nel nuovo codice di procedura penale.	»	43
ALTAVILLA, FRANCHI, LONGHI, PALTRINIERI, D'ORMEA, AGO- STINI, FERRI. Discussione delle Relazioni Bianchi e Florian (e proposte e discussioni su gli « eterni giudicabili », pene e maternità, l'alienista nelle Carceri, Scuole d'Applicazione giuridico-criminali)	»	44
BIANCHI L. e FLORIAN. Risposte agli oratori	»	48
La votazione	»	48
Comunicazioni	»	49
GINA LOMBROSO-FERRERO. Le funzioni dell'Antropologia crimi- nale dedotte dalla sua storia.		
POLIDORI. Criminalità e assicurazioni operate.		
La quarta seduta (Domenica 19 Aprile, mattina).		
BERENINI. Relazione sul Tema: La parte civile nel nuovo cod. proc. pen.	»	51
MORTARA, ALBANO, MOSCHINI, GRISPIGNI, SANTORO, LONGHI, FERRI, GILMORE. Discussione della Relazione Berenini	»	52
BERENINI. Risposta agli oratori	»	56
MORTARA. Svolgimento dell'ordine del giorno Albano-Mortara	»	57
Nomina delle cariche, e sede del Secondo Convegno	»	58
BIANCHI L., MORTARA. Discorsi di chiusura	»	58
Errata-corrige delle pagine 39 e 41	»	60

IL PRIMO CONVEGNO
della « Società italiana di antropologia
sociologia e diritto criminale »

PER
ENRICO FERRI

È riuscito superiore ad ogni previsione e speranza, sebbene la minaccia dello sciopero generale ferroviario abbia pesato sul Convegno, ed abbia trattenuto molti dei soci, residenti nelle provincie, dal parteciparvi personalmente.

Ed è stato, questo primo Convegno, una riassunzione di lavoro e di propaganda scientifica, che per la sua stessa affermazione iniziale è garanzia certa di un proseguimento alacre e fecondo.

Quando nel maggio 1913 insieme coi docenti della *Scuola d'applicazione giuridico-criminale* io avanzai l'idea di costituire una *Società Italiana di antropologia sociologia e diritto criminale*, che, analogamente a quanto si è fatto dall'*Unione Internazionale di diritto penale*, raccogliesse, coordinasse, rinforzasse l'opera degli aderenti al nostro indirizzo e metodo nello studio dei problemi sulla criminalità e quindi sulla giustizia penale, l'accoglienza non poteva essere più incoraggiante. Dai più alti magistrati ai biologi e psichiatri più illustri del nostro paese, dai professori di diritto criminale agli avvocati più conosciuti, dai liberi docenti ai direttori di carceri e manicomii, più di duecento studiosi risposero al nostro appello.

Rinviato per causa delle elezioni politiche dall'autunno 1913 alla primavera 1914, il primo convegno della nostra Società si è tenuto in Roma dal 17 al 19 aprile, con solenne seduta inaugurale nell'aula magna dell'Università e con affollate, laboriose, concludenti riunioni nell'aula della Scuola d'applicazione.

E il pubblico solenne della seduta inaugurale, attorno agli on. ministri e sottosegretario di Stato di Grazia e Giustizia e della Pubblica Istruzione riuniva il Presidente del Senato, già procuratore generale della Cassazione di Firenze, il Rettore dell'Università, l'attuale illustre Procuratore Generale ed uno dei Presidenti della Cassazione di Roma, il Presidente dell'Accademia dei Lincei, il Presidente del Tribunale supremo di Guerra e Marina, l'ispettore generale medico al Ministero della Guerra, la rappresentanza dell'Associazione generale dei Magistrati, e della Federazione nazionale degli avvocati e procuratori, la presidenza della Società italiana di freniatria e di quella di Medicina legale, l'attuale ed il precedente direttore generale delle Carceri e quello della Pubblica Sicurezza il dott. Wiesand, consigliere della Corte d'appello di Posen ed il prof. Gilmore, rappresentante dell'*American Institute of criminology*, e tanti altri, vale a dire una rappresentanza reale e vivente di quella unione fra teorici e pratici, fra giuristi e psichiatri, docenti o professionisti, magistrati e funzionari e legislatori, che una caratteristica della nuova Società, in accordo e realizzazione è del suo indirizzo nello studio della criminalità, come fenomeno naturale e sociale, come oggetto di teorie giuridiche e di norme legislative, di provvedimenti giudiziari ed amministrativi.

E come l'inizio non poteva dunque essere più promettente, così le sedute successive non potevano riuscire meglio feconde di risultati e di insegnamenti.

Si costituì definitivamente la nuova Società, autorizzando la formazione di gruppi locali di almeno dieci soci nei capoluoghi di provincia e si proclamò la sua adesione solidale all'*Unione Internazionale di diritto penale*.

Questa, per le ragioni dottrinali e pratiche dette nella circolare per la nostra Società (in *Sc. Pos.*, non aveva finora potuto in Italia costituire un proprio gruppo nazionale. Ma frattanto l'*Unione Internazionale*, nei venticinque anni di sua esistenza, ha compiuto un lavoro decisivo di propaganda delle nuove idee e proposte legislative, che si sono accolte dalle più recenti leggi penali di Europa, a cominciare dai progetti di codice penale per la Svizzera, Austria e Germania.

E poichè l'indirizzo e le proposte dell'*Unione internazionale*,

come hanno voluto nobilmente riconoscere i suoi fondatori PRINS, VAN HAMEL e VON LISZT nelle lettere di adesione al nostro congresso (e conferma, da Londra, la *Penal Reform League*) derivarono dalla iniziativa della scuola criminale positiva, così noi abbiamo ora in Europa, per ragioni anche dottrinali ed in America soprattutto per suggerimenti di senso pratico, un'atmosfera decisamente favorevole alle nostre idee, che trent'anni fa sembravano non suscettibili di pratica applicazione e refrattarie ad una sistemazione giuridica.

Ond'è che la *Società Italiana di antropologia sociologia e diritto criminale* viene naturalmente a costituire il gruppo italiano dell'*Unione Internazionale di diritto penale* e si avvia con essa ad una graduale ma progressiva realizzazione delle sue premesse metodiche e delle sue conclusioni teoriche e pratiche nella riforma di ogni ramo della giustizia penale, dalle funzioni tecniche della polizia giudiziaria ai principii fondamentali del codice penale, dall'ordinamento giudiziario alla forme processuali, all'ordinamento carcerario.

Tanto più che in Italia, oltre l'atmosfera intellettuale ormai favorevole o non resistente al nostro indirizzo, abbiamo pure lo stato della legislazione penale che più facilmente si presta alle necessarie riforme. Infatti così il codice penale del 1890, che già subì le influenze della scuola positiva coll'abbandono dei più assoluti principii della scuola classica ponendosi in una via intermedia, come il nuovo codice di procedura penale, che certamente segna una tendenza di modernità, offrono una base legislativa opportunissima, per delle riforme graduali ma sistematiche, che sarebbero assai più difficili se si dovesse sovvertire sin dalle fondamenta il sistema legislativo vigente, che è sempre una imponente realtà giuridica e sociale.

È per questo, che la discussione dei temi all'ordine del giorno, nelle sedute del congresso, si avviò naturalmente, per consenso di realtà, verso le applicazioni immediate alla nostra legislazione positiva, anzichè restare nei cieli astratti delle teorie od aspirazioni scientifiche.

La persona del giudicabile e la parte civile nel processo penale come le garanzie dell'individuo nella segregazione indetermi-

nata in carcere o in manicomio, furono infatti esaminate per le relazioni di GAROFALO e TAMBURINI, di FLORIAN, di BERENINI, di LEONARDO BIANCHI, non solo inseparabilmente dal lato giuridico e dal lato biologico e sociale, ma sempre in rapporto alle leggi e consuetudini vigenti nel nostro paese, e le discussioni furono tutte materiate di realtà positiva, senza alcuna divagazione accademica o rettorica, per virtù appunto del nostro metodo galileiano.

Ma una caratteristica non meno significativa di questo primo Convegno è stata la riaffermazione aperta, decisa, scientificamente documentata del fattore biologico nella genesi della criminalità.

Mentre l'inchiesta sui carcerati inglesi, a relazione GORING, fu presa dagli orecchianti o dai malevoli come una smentita alle conclusioni della scuola italiana sull'uomo delinquente, in realtà essa ha portato — per confessione dello stesso relatore — nuovi contributi di fatto a constatare l'inferiorità bio-psichica dei criminali in confronto agli uomini normali dello stesso paese. E, in un orizzonte più ampio, la relazione di MARIO CARRARA sulle applicazioni dell'antropologia criminale alla prevenzione dei delitti, è venuta a mettere in piena luce il valore biologico di certi caratteri somatici, che si riscontrano nei criminali e dei quali la modernissima patologia, col sussidio soprattutto della chimica biologica e dello studio sulle intossicazioni interne, viene a dare — e più e mirabilmente darà in avvenire — non soltanto la spiegazione genetica ma anche e soprattutto il valore causale, in rapporto alla volontà abnorme del delinquente.

E poco prima il MASINI, col suo volume su *Epilessia e delitto* (Genova, 1914), aveva rimesso in valore i rapporti, che LOMBROSO intuì e che fra tanti altri anch'io nell'*Omicidio* avevo insistentemente rilevati tra la nevrosi epilettrica e la criminalità, specie nelle sue forme più feroci e più strane di delitti sanguinari contro la vita e contro il pudore. Nè questo avevano taciuto i notevoli riassunti di antropologia criminale che il CARRARA e l'OTTOLENGHI avevano innanzi pubblicati ¹⁾. Onde ENRICO MORSELLI, nella pre-

¹⁾ CARRARA, *Antropologia criminale*, nel *Trattato di Medicina sociale*, Ed. Valardi, Milano 1908; OTTOLENGHI, *I criminali* nel *Trattato pratico di psichiatria forense*, di DE SANCTIS e OTTOLENGHI, Milano 1913, Soc. edit. libraria.

E così nel *Trattato di Psichiatria* di L. BIANCHI, parte II.

fazione al MASINI, che la *Scuola Positiva* ha ripredotto ¹⁾, illustrava coi più recenti documenti scientifici questa base biologica del delitto, che sembrava quasi, dopo la morte del LOMBROSO, un solo ricordo dottrinale, mentre palpita sempre nell'incoercibile potenza della vita reale.

E nel nostro Convegno la comunicazione del prof. AGOSTINI sui tumori cerebrali riscontrati in uomini divenuti d'improvviso delinquenti omicidi e quella del Capitano CONSIGLIO sulle psicopatie riscontrate nelle centurie di militari delinquenti sottoposti ad inchiesta biologica per iniziativa sapiente del generale medico FERRERO, hanno precisato e documentato le considerazioni generali che sulla genesi bio-patologica del delitto LEONARDO BIANCHI, nella sua relazione stampata ed oralmente, espone colla consueta eloquenza.

Non poteva dunque questa riassunzione dei nostri studi e della nostra propaganda scientifica avere più eloquente significato di maturazione ormai assicurata, anche nella comune coscienza, delle verità sostenute dalla scuola criminale positiva.

Nè poteva tale riaffermazione di metodo venire più opportuna nel momento in cui per l'Italia accademica si cerca diffondere un indirizzo di studi giuridico-criminali puramente formali, sia proclamando che l'unica realtà positiva per il criminalista deve essere la legge vigente, come se la scienza, per gloriosa tradizione italica dopo BECCARIA non avesse anche il compito preminente di studiare la vita e ad essa far servire le leggi; sia esaurendo ogni lavoro di sistemazione giuridica, anzichè nel trarre le norme del diritto costituendo e le interpretazioni possibili del diritto costituito dai risultati dell'osservazione antropologica e sociale, nel ridurre invece ogni sforzo dottrinale alla ricerca di formule verbali, fino ad un'estrema minuziosità ed imitazione straniera più di gergo che di pensiero, divorziata da qualsiasi applicabilità ed utilizzazione nella giustizia penale, teorica e pratica.

Senonchè, dopo la eloquente riaffermazione del nostro indirizzo scientifico in questo primo Convegno, l'essenziale sarà di continuarne i propositi e gli atti.

¹⁾ ENRICO MORSELLI, *Le condizioni presenti delle dottrine lombrosiane*, in *Sc. Pos.*, aprile 1914, pag. 310.

Nel prossimo autunno il Congresso internazionale di antropologia criminale a Budapest; l'anno venturo l'inaugurazione del monumento internazionale a Cesare Lombroso in Verona ed il Congresso biennale, in Roma, dell'*Unione Internazionale di diritto penale* saranno occasioni suggestive di continuità operosa per la nostra Società. Tanto più, che noi ci proponiamo di convocare periodicamente nella *Scuola d'applicazione giuridico-criminale* di Roma i soci del nuovo sodalizio scientifico per la discussione e preparazione dei problemi e delle riforme, che sono ora, nel crogiuolo delle legislazioni penali contemporanee, imposti dalle più evidenti necessità della difesa sociale contro il delitto.

Frattanto questa rinnovata vitalità della scuola criminale positiva, che dopo le iniziative audaci e clamorose si era assopita nel periodo della lenta e silenziosa germinazione, sta ora per toccare l'ultima fase della realizzazione, così nella coscienza comune come nelle leggi che la riflettono.

E sono questi il compenso e lo sprone che meglio rispondono all'opera compiuta dai criminalisti italiani, che cooperarono all'iniziativa scientifica e continueranno le pratiche applicazioni dell'antropologia e sociologia criminale nelle norme del diritto positivo.

RESOCONTO DEL PRIMO CONVEGNO DELLA SOCIETÀ
ITALIANA DI ANTROPOLOGIA SOCIOLOGIA E DIRITTO
CRIMINALE. — ROMA, 17-18-19 APRILE 1914 * * * * *

Primo Convegno della Società Italiana di Antropologia Sociologia e Diritto Criminale *

IL CONVEGNO, LA STAMPA, E LE RIVISTE

Dopo il vivo risalto dato al Convegno della stampa quotidiana non soltanto di Roma, ma d'ogni città d'Italia con inaspettata ampiezza di cronache e di fervidi commenti, e dalla maggiore stampa estera, venne la volta dei grandi organi settimanali, e di questi ricorderemo soltanto l'*Igiene Sociale* di Roma, 30 aprile, *La Magistratura*, organo dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, 26 aprile e 3 maggio, (« tutta la stampa italiana e straniera si è affrettata ad annunziare e celebrare il grandioso successo del Convegno ecc. »), *Le Cronache giudiziarie*, organo della Federazione Nazionale degli Avvocati, 28 aprile, la *Nuova Antologia*, 1.º maggio 1).

* Questo resoconto è redatto a cura della Segreteria del Convegno, sulla base del Resoconto Stenografico, e non pregiudica la pubblicazione integrale di questo nel volume degli *Atti*.

1) Col titolo: *Il grande Congresso criminologico di Roma*, la massima Rivista italiana dice:

« Fra le istituzioni direttamente derivato dalla gloriosa Scuola criminale positiva, ch'è decoro d'Italia, per l'efficace opera di rinnovamento esercitata nella scienza dei delitti e delle pene, fiorisce in Roma da qualche anno la *Scuola d'applicazione giuridico-criminale* che tende ad avviare magistrati, avvocati e funzionari della polizia e del carcere verso la pratica applicazione dei positivi principi teorici affermati e dimostrati dalla nuova Scuola criminale italiana. In Italia — dove appunto la teoria s'è sviluppata e donde s'è diffusa nel mondo — si fa più urgente che mai il movimento per rinnovar la pratica della prevenzione sociale contro il delitto e del trattamento del delinquente: e qui — dove manca tuttora una sezione della Unione internazionale di diritto penale — i valorosi docenti della romana *Scuola d'applicazione* han voluto costituire una Società d'antropologia sociologia e diritto criminale e, dopo averne determinato il provvisorio funzionamento, hanno indetto il primo Convegno, per la definitiva costituzione della Società e per l'immediata relazione e discussione dei temi più urgenti, anche e specialmente in relazione alla recente riforma del Codice di procedura penale. Il Convegno ha avuto luogo il 17, il 18 ed il 19 aprile: s'è inaugurato nell'Aula Magna della Università romana, alla presenza dei Ministri di Grazia e Giustizia e della Istruzione, delle rappresentanze più illustri del Parlamento, della Magistratura, delle Amministrazioni di polizia e delle carceri e del Foro ».

E dopo aver dato notizia dell'inaugurazione e dei lavori del Convegno chiude :

Le riviste scientifiche, per essere mensili, non hanno ancora potuto dar notizia del Convegno. Che noi sappiamo, fino a questo momento soltanto la *Rivista di Discipline Carcerarie, Sapientia*, e le due massime riviste di medicina e di medicina militare, *Il Politecnico*, cioè (Maggio, an. XXI), e il *Giornale di Medicina militare* (Aprile, an. LXII) son giunte a darne ampi resoconti e commenti. « La bella festa scientifica che il giorno 17 aprile si celebrò nell'Aula magna della Sapienza segna una nobilissima pagina nella storia intellettuale d'Italia. Occorre guardarvi con orgoglio scientifico nazionale, riconoscendo che accanto al dominio coloniale vi ha per i popoli una signoria intellettuale e morale, che appartiene, come quello, alla storia e alla civiltà »: così l'antica Rivista di BELTRANI-SCALIA e di ALESSANDRO DONNA ¹⁾. Similmente, la Rivista *Cesare Beccaria* di Milano, maggio, pag. 14. E l'*Archivio di Psichiatria*, rimandando il resoconto al successivo fascicolo, esprime pertanto la generale impressione in questi termini (Marzo-Aprile, vol. XXXV, pag. 256):

« Siamo lieti di arrivare ancora in tempo a dare ai nostri lettori notizia sommaria, ma vibrante delle recenti impressioni, del primo Convegno della novella Associazione. L'autorità personale di Enrico Ferri, che l'ha promosso, e la eccellente preparazione curata dal Comitato promotore, di cui era anima l'Avv. Bruno Franchi, ne garantivano già il completo successo. Pure crediamo abbiano superato ogni più ottimistica aspettativa, l'ardore spontaneo di laboriosità, l'assiduità, la partecipazione « psicologica » dei convenuti a questo Congresso, e la conclusione dei risultati ottenuti. Tutti i temi furono svolti dai relatori, ampiamente discussi e coronati da importanti risoluzioni sempre dinanzi ad un affollato ed attento uditorio. E poichè questo risultava insieme di giuristi, magistrati, avvocati professionisti, insegnanti, psichiatri e sociologi fu veramente significativa la felice fusione di elementi intellettuali così diversi, dai quali secondo le buone norme dell'Eugenica deve rampollare fecondamente una rigogliosa prole. Già in ciò solo si ebbe una felice affermazione della importanza culturale dell'Antropologia Criminale che contrappone allo sminuzzamento odierno, una vigorosa tendenza sintetica del sapere. E quando all'inaugurazione intervennero e parlarono numerosi ed insigni rappresentanti del mondo ufficiale e dell'autorità governativa, si ebbe la prova che, superato ormai il contrastato periodo di formazione, si inizia anche per l'Antropologia Criminale con le sue applicazioni giuridiche e penitenziarie il periodo della realizzazione ».

E *Sapientia* (17 maggio), la ricca e densa Rivista romana di SALVATORE LAURO ricca con la cronaca del Convegno (pag. 112) un articolo di VINCENZO PALTRINIERI,

« Il Governo — per voce dei Ministri che lo rappresentavano — assicurò i Congressisti di rivolger la sua attenzione alle conclusioni formulate sugli argomenti d'importanza capitale. Per decoro nazionale s'impone oggi più che mai ai nostri legislatori una assoluta radicale trasformazione delle nostre leggi penali. Finora — confessiamo e confermiamo la verità — la gloriosa teoria della nostra Scuola Criminale positiva ha trionfato in Stati delle Americhe, ha ispirato la legislazione penale della Norvegia, informa i progetti per i nuovi codici criminali della Germania, dell'Austria, della Svizzera, ma non riesce ancora a praticar la grande opera riformatrice nella patria di Vico e di Romagnosi, di Beccaria e di Lombroso.

« In occasione del primo Convegno nazionale della nuova Società d'antropologia sociologia e diritto criminale, scienziati e legislatori stranieri hanno rinnovato l'attestazione dell'ammirazione universale per la nostra scienza dei delitti e delle pene: l'Unione internazionale di diritto penale si propone di tenerlo a Roma nel venturo anno, il suo Congresso solenne. Dovremo ancora noi italiani mostrare al mondo la più gloriosa teoria di somma importanza sociale, offrendo lo spettacolo di una pratica penale ch'è ancora immobile ai principi che informarono il Codice del 1889? » (*Nuova Antologia*, 1.º maggio, pag. 175).

¹⁾ *Rivista di Discipline Carcerarie*, 1.º maggio, an. XXXIX, pag. 237 e 239.

Il primo grande Convegno della Società Italiana di Antropologia Sociologia e Diritto criminale (pag. 81) che chiude:

« Così degnamente si chiusero i lavori di questo Primo Congresso della nuova Società di Diritto criminale, realizzandosi i voti dei più illustri giuristi, e dimostrandosi come la Scuola positiva che in Italia ha avuto origine e nella, anziché essere tramontata, come si pretese da chi non seppe apprezzarne tutto il profondo intrinseco valore, sia viva e vitale, fresca di giovanile energia, matura alle più strenne lotte del pensiero e dell'azione, pronta a cogliere i vittoriosi frutti di non sterili battaglie ».

LA SEDUTA INAUGURALE (17 APRILE, MATTINA)

Già prima delle 10 l'Aula Magna dell'Università è affollata. Le autorità, i congressisti, gli invitati sono ricevuti dal Rettore Prof. ALBERTO TONELLI o dal Prof. ENRICO FERRI. Sono presenti le LL. EE. On. AVV. LUIGI DARI, Ministro di Grazia e Giustizia, On. AVV. EDOARDO DANEO, Ministro della Pubblica Istruzione, On. Prof. PIETRO CHIMIENTI, Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, GIUSEPPE MANFREDI, Presidente del Senato, Professor PIETRO BLASERNA, vicepresidente del Senato e Presidente dell'Accademia dei Lincei, Prof. LODOVICO MORTARA, procuratore generale alla Corte Suprema, generale FORTUNATO D'OTTONE presidente del Tribunale Supremo di Guerra e Marina, l'On. Senatore GUI presidente di Cassazione, gli Onorevoli Deputati Prof. LEONARDO BIANCHI, Prof. MICHELANGIULO VACCARO, Prof. ANDREA FINOCCHIARO-APRILE in rappresentanza anche del padre On. CAMILLO FINOCCHIARO-APRILE, Prof. VINCENZO BIANCHI, il Consigliere di Stato Comm. ALESSANDRO DORIA, già direttore generale delle Carceri e dei Riformatori, e il direttore generale attuale Dott. Comm. GERARDO GIRARDI, le rappresentanze della Associazione generale dei Magistrati Italiani (Consiglier FORMICA e sostituto GIMONDI) della Federazione Nazionale Avvocati e Procuratori (ENRICO FERRI del Consiglio dell'ordine degli avvocati, e AVV. GIOVANNI POZZI del Consiglio di disciplina dei procuratori di Roma), dell'*American Institute of Criminal Law and Criminology* (EUGENE A. GILMORE, Professore di diritto e procedura penale all'Università di Wisconsin, U. S. A.), il Prof. GIUSEPPE SIERGI, presidente della Società Italiana di Antropologia, il Prof. AUGUSTO TAMBURINI, presidente della Società Freniatria Italiana e della Società di Medicina legale, il Prof. SEMBRARO, ordinario di Istituzioni di diritto romano, il generale FERRERO DI CAVALLERLEONE, ispettore generale medico al Ministero della Guerra, ecc.

Siamo tuttavia certi che molte personalità sono sfuggite nella folla all'attenzione dei giornalisti. Noi per esempio abbiamo salutato anche i soci e congressisti On. AVV. PASQUALE MATERI, deputato di Tricarico, e On. AVV. ALBERTO MERLANI che non mancarono poi mai ai lavori del Convegno, l'On. TOMMASO MOSCA consigliere di Cassazione, gli altri consiglieri della C. S. comm. BIANCUZZI e commendator NONNIS, il comm. QUERCI-SERACORI ispettore generale delle Carceri, gli avvocati IACCHINI e JACUCCI del Consiglio dell'Ordine, l'AVV. ZERBINATI, il Cav. ANGELIETTI direttore della Segreteria universitaria, il Dott. TORRACA redattore de *La Magistratura*, ecc.

Tra i soci regolarmente iscritti al Convegno abbiamo notato (disponiamo qui in ordine alfabetico) il Prof. CESARE AGOSTINI, titolare d'Antropologia criminale all'Università e Direttore del Manicomio di Perugia, l'AVV. GIOVANNI AL-

BANO di Roma, il Prof. AVV. ENRICO ALTAVILLA di Napoli, RODOLFO ANTONELLI della Scuola d'Applicazione giuridico-criminale, l'AVV. GIOVANNI ANTONELLI di Roma, l'AVV. ANDREA BARTOLE di Trieste, la Signora BISKE ROMAN di Oxford, l'AVV. ANTONIO BUA di Oristano, il Prof. MARIO CARRARA di Torino, ordinario di Medicina Legale e incaricato di Antropologia criminale, il Prof. LUIGI CAPPELLETTI, titolare di Antropologia criminale all'Università di Ferrara e direttore del Manicomio di S. Servolo a Venezia, il Prof. GUIDO CAVAGLIERI direttore della *Rivista di Sociologia*, il Prof. FRANCESCO CASCELLA di Aversa, libero docente di Antropologia criminale a Napoli, il Dott. PLACIDO CONSIGLIO capitano medico, il Prof. GAETANO CORRADO ordinario di Medicina Legale a Napoli, RAFFAELE CHIEFFO e MANGFREDI CHIESA della Sc. d'Appl. giur. crim., giudici al Tribunale di Roma, G. CENSIMANZIA della Sc. d'Appl. giur. crim., il comm. MARIO D'AMELIO consigliere alla Cassazione di Roma, il Dott. VITO DE BLASI della Clinica ginecologica di Genova, il Prof. GIUSEPPE DE CRECCHIO aiuto di Medicina legale a Napoli, il Prof. AVVOCATO FRANCESCO DE LUCA di Catania, il Prof. ANTONIO D'ORMEA, direttore del Manicomio di Siena e della *Rassegna di Studi Psichiatrici*, il Prof. AVV. G. B. DE MAURO di Catania, il Dott. DE RAFFELE della Sc. d'Appl. giur. crim., segretario della Casa Penale di Roma, il Dott. ESCALLON della Sc. d'Appl. giur. crim., addetto alla Logazione di Columbia presso S. M. il Re, l'AVV. GENNARO ESCOBEDO direttore della *Giustizia Penale*, il Dott. FALCO, docente alla Scuola di Polizia Scientifica, assistente del Corso di Antropologia criminale alla Sc. d'Appl. giur. crim., il generale medico FERRERO DI CAVALLERLEONE, il Dott. FERRO-LUZZI della Sc. d'Appl. giur. crim., vice-direttore della Casa Penale di Roma, il Comm. AVVOCATO BASSANO GARBA di Milano, l'AVV. VINCENZO GABRIELLI di Roma, l'AVVOCATO GIOVANNI GASTI capo del servizio d'identificazione e delle ricerche alla Scuola di Polizia Scientifica (servizio della Direzione Generale di P. S.), il Rag. GIANI della Scuola d'Appl. giuridico-criminale, vice-direttore del R. Riformatorio di Tivoli, l'AVV. UGO IMPERATORI di Roma, SALVATORE LAURO direttore della *Rivista Sapientia*, la Dott. GINA LOMBROSO-FERRERO, il Prof. UGO LOMBROSO dell'Istituto di Fisiologia di Roma, l'AVV. ANTONINO LANCIERI di Melfi (Basilicata), il Dott. LUCISANO della Scuola d'Appl. g. c., segretario del R. Riformatorio di Roma, la Dott. MALLET di Ginevra, il Dott. VITO MASSAROTTI di Roma, l'Od. AVV. MATERI di Roma, l'AVV. CARLO MANES di Roma, l'Od. AVV. MURLANI di Roma, l'AVV. MONACO della Sc. d'Appl. g. c., giudice a Viterbo, il Dott. GIUSEPPE MONTORO di Monteleone di Calabria, il Comm. ARTURO MOSCHINI, consigliere alla Cassazione di Roma, il Rag. MODENA della Sc. d'Appl. giur. crim., vice-direttore del Carcere giudiziario di Roma, l'AVV. MUZIO MUZI di Roma, l'AVV. PALTRINIERI di Parma, l'AVV. PANIZZI di Reggio Emilia, l'AVV. PENNETTA, della Sc. d'Appl. giur. crim., giudice al Tribunale di Roma, l'AVV. CALOGERO PICONE-CHIRODI di Milano, il Dott. CESARE POLIDORI di Viterbo, il Dott. Cav. GAETANO RASTELLI direttore del R. Riformatorio di Roma, il Dott. RENDINA della Sc. d'Appl. giur. crim., funzionario di P. S., l'AVV. G. G. RUBBIANI s. procuratore del Re di Roma, il Prof. FILIPPO SAVORITO direttore del Manicomio criminale di Aversa, il Dott. SERMONTI vice-segretario del Comitato ordinatore, il Cav. SOLINAS direttore degli Stabillimenti carcerari di Roma, il Prof. AUGUSTO TAMBURINI, direttore della Clinica Psichiatrica di Roma, presidente della Società Freniatrica Italiana e della Società di Medicina legale, l'AVV. GUGLIELMO TANCREDI s. procuratore del Re di Roma, l'AVV. AMILCARE TARALLI di Aquila, il Dott. VACCANEO della Sc. d'Appl. giur.

eriminale, vice-direttore aggiunto al Carcere giudiziario di Roma, l'AVV. JACOB WACKMANN di Mosca, iscritto alla Se. d'Appl. giur. crim., il consiglier WIESAND della Corte d'Appello di Posen.

Molti altri soci che avevano manifestato ferma intenzione di venire al Convegno, ne furono trattenuti dalla legittima preoccupazione che lo sciopero generale ferroviario — annunciandosi di giorno in giorno come indeprecabile — li avesse ad abbandonare *sine die* a Roma, o, peggio, in qualche remota stazione a mezza strada, all'andata o al ritorno.

Tanto che altri, i quali si erano regolarmente iscritti, rinunciarono all'ultima ora a venire, come l'On. AVV. FRANCESCO AGUGLIA, ALFREDO ANDREOTTI giudice istruttore a Padova, il Prof. ANTONINI direttore del Manicomio provinciale di Milano, l'On. AVV. LUIGI BASILE deputato di Benevento, il Prof. CESARE BIONDI ordinario di Medicina Legale a Siena, l'On. Prof. L. M. BOSSI direttore della Clinica ginecologica di Genova, l'AVV. COGNETTI DE MARTIIS di Bari, l'AVV. JÉHAN DE JOHANNIS direttore dell'*Economista* di Firenze, l'AVV. ALFREDO DE MARSCO di Avellino, il Prof. GIULIO FERRERI direttore del R. Istituto Sordomuti di Milano e dell'*Infanzia Anormale*, il Dott. GAETANO FUNAJOLI capitano medico alla Scuola Medica Militare di Firenze, il giudice CAMILLO GIOVANNESCHI pretore a Pontassieve, il Prof. ROBERTO MICHELS di Torino, il Prof. ZUCCARELLI titolare d'Antropologia criminale a Napoli; — ed altri, infine, decisero poi di venire, e giunsero durante il Convegno come il Prof. VITTORIO CODELUPPI direttore e il Dott. LUIGI NARDI primario del Manicomio criminale di Montelupo Fiorentino, il Dott. LINCOLN DE CASTRO maggiore medico, il Prof. AVV. EUGENIO FLORIAN, ecc.

Le adesioni.

L'aspetto imponente dell'Anla Magna gremita costituisce già la sensazione dell'importanza del Convegno. Sedgono al banco della stampa i rappresentanti dei maggiori giornali, e al banco degli stenografi, come poi alle altre sedute, i signori Ing. Nataletti e De Rossi, stenografi della Camera dei Deputati.

Alle 10 precise prendono posto al banco della presidenza i Ministri DANU e DANEO, il Sotto-segretario CEMENTI, il Rettore dell'Università Prof. TONELLI, e il Prof. ENRICO FERRI presidente del Comitato organizzatore, con gli altri membri di questo, docenti della *Scuola d'Applicazione giuridico criminale*, Prof. SILVIO LONGHI, AUGUSTO GIANNELLI, ATTILIO ASCARELLI, FILIPPO GRISPIGNI, SERGIO SERGI, BRUNO FRANCHI. Sono forzatamente assenti gli altri docenti Prof. JOSTO SATTI, ammalato, Prof. SALVATORE OTTOLENGHI e Prof. ALFREDO NICEFORO, designati dal Governo come rappresentanti dell'Italia al 1.º Congresso Internazionale di Polizia giudiziaria nel Principato di Monaco, 14-20 aprile, ed ivi impegnati, Prof. SANTE DE SANCTIS impegnato alla Società Reale d'Igiene a Milano.

L'AVV. BRUNO FRANCHI, segretario del Comitato, dà notizia delle adesioni e alcune ne legge.

Hanno aderito, e sono iscritte regolarmente al Convegno: la Federazione Nazionale degli avvocati e procuratori, — l'Associazione Generale dei Magistrati Italiani, — la Società Italiana di Antropologia, — la Società Freniatria Italiana, — la Società di Medicina Legale, delle quali sono presenti le rappresentanze delegate o le presidenze, — S. E. il Primo Presidente della Corte Suprema, On. Sena-

tore ORONZO QUARTA che, già socio, riconferma nell'occasione la sua « adesione pienissima al pensiero altissimo della *Società d'Antropologia Sociologia e Diritto criminale* », scrivendo da Copertino sua città natale (prov. di Lecce), — S. E. P. ON. AVV. GIOVANNI ROSADI Sotto-segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, telegrafando da Siracusa (ov'è impegnato in rappresentanza del Governo alle solenni feste per il rinascimento del Teatro Greco), i Presidenti di Sezione della Corte di cassazione di Roma On. Senatore RAFFAELLE GAROFALO, telegrafando dal Principato di Monaco ov'è impegnato al quel 1.º Congresso Internazionale di Polizia giudiziaria, e On. Senatore GIAN PIETRO CAPOTORTI, impegnato all'udienza (l'altro presidente di sezione, On. Senatore ANTONIO GIU' è presente), — gli On. Senatori Prof. VITTORIO SCIALOJA, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, — ENRICO TIVARONI, da Padova, presidente e GUGLIELMO VACCA da Eboli, procuratore generale della Corte d'Appello di Roma, — LUIGI RODO da Firenze, ivi impegnato al Comitato Italiano per la « nostra del libro » a Lipsia, — GIUSTINO FORTUNATO da Napoli, ivi tenuto per la malattia del fratello, — e da Napoli pure il Procuratore Generale di quella Corte d'Appello. Comm. SALVATORE PAGLIANO, — gli On. Deputati AVV. GIOVANNI AMICI del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, AVV. LUIGI BASILE, AVV. FERRUCCIO BERNARDINI, Avvocato CAMILLO FINOCCHIARO APRILE, Prof. GUIDO FUSINATO Ministro di Stato, — ERNESTO NATHAN, — il socio Prof. ENRICO MORSELLI, auspicando al « nuovo vigore della Scuola Italiana, mercè un austero ma fiducioso duplice lavoro, rivedendone cioè e correggendone le parti che in ogni teoria rappresentano le esuberanze della creazione generale, e riaffermandone e consolidandone le parti non mai caduche che resistono, e resisteranno pur sempre, all'azione del tempo. Roma che fu maestra di diritto alle genti, l'Italia che da Beccaria a Lombroso riformò due volte il diritto penale, non debbono non possono abdicare alle gloriose tradizioni del genio scientificamente positivo, socialmente pratico, di nostra stirpe », — il socio Prof. BERNARDINO ALIMENA, telegrafando da Cosenza, — il socio Prof. PIETRO LANZA, titolare di dir. e proc. penale nella facoltà giuridica italiana in Austria, scrivendo da Siracusa, — il socio Prof. MINGAZZINI, impegnato lo stesso giorno alla inaugurazione del IV Congresso della Società Italiana di Neurologia a Firenze — i soci Prof. FERRANDO e Prof. L. M. BOSSI da Genova, il Prof. AUGUSTO SACCOZZI Direttore del Manicomio criminale di Reggio Emilia, il Dott. ZANON Direttore del Manicomio di Treviso, l'aiuto e assistenti della Clinica Psichiatrica di Genova, con telegramma del Prof. ARTEURO MORSELLI, il Dott. ZECCA di Brescia, l'Avv. Professor ALFREDO PADULA di Parma.

Dall'estero sono pervenute le adesioni seguenti:

Caro Professor FETTI — Vogliate esser cortese di comunicare al Congresso della *Società Italiana di Antropologia Sociologia e Diritto Criminale*, i fervidi saluti della *Penal Reform League* e di assicurare il Congresso che gli studiosi inglesi dei problemi della delinquenza sono molto grati all'avere innalzata la dignità della criminologia e dell'essere stati alla testa del movimento scientifico inteso a vincere i pregiudizi e a liberare il complesso argomento dalle vecchie tradizioni.

Molto rimane ancora da fare, e noi guardiamo con la più grande fiducia a Voi, per il più grande aiuto.

Credetemi, caro Professore

vostro ARTHUR J. ST. JOHN
segretario della *Reform Penal League*

Londra, 8 aprile.

Onorevole amico e collega — Personalmente, e a nome dell' *Unione Internazionale di Diritto penale* invio i più cordiali saluti ed auguri al 1.º Congresso della italiana Associazione sorella.

Possa l'aggiungersi delle ricche forze italiane, aspiranti all'incremento del nostro comune campo di lavoro, additare nuove vie al progresso, alla scienza, alla vita, per la continuità della antica gloria d'Italia nel diritto criminale.

Volentieri le stringo la mano. Sempre avanti!

FRANZ VON LISZT.

Berlino, 12 aprile.

Caro collega ed amico — È col più grande entusiasmo che il Presidente dell' *Unione Internazionale di Diritto penale* invia il suo saluto e i suoi voti più sinceri alla Vostra Società, in occasione dell'inaugurazione del vostro Congresso.

Mentre abbiamo da poco celebrato il 25.º anniversario della fondazione dell' *Unione*, noi siamo ben lieti di attestare la nostra fraterna simpatia a uomini i quali hanno rinnovato la Scienza penale, che hanno fondato l' *Antropologia criminale* e che hanno lavorato con tanta gloria al progresso del Diritto; voi siamo orgogliosi di rendere omaggio a una Nazione che ha avuto una parte così preponderante nel miglioramento della giustizia repressiva, e a Enrico Ferri che è il continuatore della stirpe dei grandi riformatori italiani.

AD. PRINS.

Bruxelles, 12 aprile.

Signori Congressisti — Come uno dei fondatori dell' *Unione Internazionale di Diritto penale*, la quale poggia sugli stessi principi scientifici per i quali si è costituita la Società vostra, io mi sento col pensiero vicino a Voi e plando all'opera che siete per svolgere.

Io mi accorgo sempre e sempre di più che gli studi moderni di Criminologia sono stati vivificati dai Grandi Italiani della Scuola Positiva.

A voi e ai vostri maestri dunque vanno in questo momento le mie espressioni di gratitudine e i voti più sinceri che mi ispirano l'ammirazione e la simpatia.

Possa la vostra opera essere per la scienza e per la vita sociale feconda e benefica: e possano l' *Unione Internazionale di Diritto penale* e la Vostra Società procedere unite e come sorelle!

G. A. VAN HAMEL.

Amsterdam, 11 aprile.

Mormori di approvazione e di compiacimento sottolineano la lettura di queste adesioni, e dei fervidi telegrammi delle LL. EE. EUGEN V. BALOGH e J. RICHL DE BELLYE ministro e sottosegretario di Stato per la Giustizia, da Budapest, del Prof. GARRAUD, del Prof. LACASSAGNE, del Prof. ASCHAFFENBERG, di ROSENFELD segretario generale dell' *Unione Internazionale di Diritto penale* (« L' U. I. d. D. P. vivement réjoui de la fondation de la Société d'Anthropologie Sociologie et Droit Criminal, envoit félicitations cordiales à sa jeune cadette. *Vivat, crescat, floreat* »).

Salutato dagli applausi si alza il Prof. TONELLI.

Il discorso del Rettore.

Non vi scabri falsa modestia se da me, umile cultore di una Scienza puramente teorica, traspare l'interno imbarazzo che io provo nel rivolgere la parola, obbedendo ad un gentile invito e al dovere di ospitalità, a così eminenti e benemeriti scienziati, assertori di una dottrina innovatrice, di cui io posso ignorare le

ingegnose teorie, le sapienti osservazioni che costituiscono le inderogabili basi di un edificio cementato colle esperienze; ma di cui conosco ed ammiro il nobilissimo intento: voglio dire il raggiungimento di una retta giustizia sociale.

Voi qui non raccolte meschina vanità di sfoggiare un vano dottrinarismo, ma desiderio di stabilire più intimi rapporti di solidarietà scientifica, di misurare le vostre forze, di valutare le conquiste già fatte, per poi muovere, in falange serrata, alla decisiva vittoria, che vi arriderà certamente se io voi perduri l'ardore di combattività e se vi assista la simpatia del pubblico e l'aiuto del Governo, che io veggo oggi qui degnamente rappresentato dalle LL. EE. gli on. li DANEO e DARI, ai quali, come a voi, sono lieto di porgere il mio riverente saluto e quello della Università, che si onora di ospitarvi.

Aspra e dogna di voi è la lotta cui vi accingete per la ricerca del vero, perchè nella misteriosa armonia dell'universo fisico e morale ha la natura forze latenti, di cui, qualche volta, lascia penetrare le leggi, rivela i fenomeni, mantiene, sotto un impenetrabile velo nascoste, con gelosa cura, le cause prime; onde la mente affaticata del filosofo nella ricerca affannosa, più volte millenaria, dell'ultimo perchè, non trova che la sconfortante risposta: *mistero*. Mortificante parola che ricorre troppo spesso nelle pagine immortali della Scienza, che non risparmia neppure il matematico, il quale, sebbene si vanti cultore di una Filosofia positiva, se può, nei brevi confini di una formula, segnare rigorosamente le leggi che scaturiscono da una data ipotesi, non riesce a liberarsi dal dubbio tormentoso che questa non risponda alla realtà. Ma voi seguaci del metodo positivo sperimentale — che è purissima gloria italiana — vi accontentate di cogliere il fenomeno, di scrutarne le leggi, per servirvene poi al vostro fine umanitario, come l'elettrotecnico, nelle sue meravigliose applicazioni, non si cura di conoscere la causa prima della forza che ha saputo asservire a tutte le esigenze della vita.

La incessante progressiva evoluzione delle Scienze, ha non solo accresciuto meravigliosamente il patrimonio particolare di ognuna; ma bensì — e più in questi ultimi tempi — rivelato gli ultimi rapporti che tra esse intercedono, additando nuovi e più sicuri strumenti di ricerche, le cui pratiche applicazioni possono condurre a risultati di suprema importanza per la esistenza sociale. Così, lo studio della criminalità, che pareva dovesse restare nel campo chiuso del giurista, è penetrato nel gabinetto sperimentale, ove il fisiologo e lo psicologo affaticano la mente ad investigare le leggi della vita sia nelle sue normali manifestazioni come nelle sue svariate anomalie; talechè la Scienza del Diritto, in felice connubio colla Scienza medica — pur non distogliendo lo sguardo dai classici principii, che restano sempre per essa indistruttibili pietre miliari — sotto la guida dell'esperienza investiga per nuove vie, le cause occasionali della delinquenza, procura di colpire il male alle radici, e, ritocando il fosco quadro dei delitti e delle pene, è condotta sovente, con umanitario senso di giustizia, senza ledere gli imprescindibili diritti della difesa sociale, a sostituire la severità del giudice con l'opera pietosa del sanitario.

Nobile e generoso l'intento vostro, aspra e lunga la via per raggiungerlo, nelle tappe ansiose di attesa, nel lavoro faticoso e paziente per abbattere gli ostacoli al passaggio: ma a voi, ben lo so, sarà di sprone la difficoltà dell'impresa, tenendo conto di ogni fatto in apparenza insignificante, di ogni più semplice idea, verso la finale decisiva vittoria! (*applausi vivissimi*).

Il discorso del Ministro Dari.

Ufficio mio non è di inaugurare questo primo convegno di maestri nobilissimi ma semplicemente e più modestamente di recare a voi, o Signori, l'espressione dell'animo grato per la cortesia di avermi voluto partecipare alla odierna festa dello spirito, l'espressione altresì dei voti fervidi e fiduciosi del Governo.

Pare a me che l'onore più alto di ogni scienza sia quello di adunare e raccogliere i risultati pratici del campo sperimentale dell'applicazione rinnovando così il miracolo di trasformare il verbo in carne e la luce delle idee in frutti di utilità positiva. Ebbene il mio intervento oggi, la mia presenza in quest'aula significa appunto tutta la fede sentita che l'opera luminosa di questa scuola, svolgendo e fecondando le tradizioni gloriose del genio italiano, valga a preparare ed apprestare e maturare nuove sorti progressive alla funzione più cospicua tra le funzioni sociali: alla giustizia umana. E questa mia fede deve esservi sicuro pegno dell'interessamento vivissimo con cui io mi propongo di seguire i vostri lavori (*applausi vivissimi*).

Il discorso del Ministro Dancò.

L'orientazione speciale degli studi vostri indicava particolarmente il Ministro della Giustizia a rivolgere a nome del Governo il primo e più solenne saluto. Ma al Ministro della P. I. non può essere estraneo nè ignoto un movimento che raccogliendo insieme i teoremi delle scienze speculative colle osservazioni quotidiane del metodo sperimentale li riunisce tutti per l'espansione quotidiana dell'insegnamento superiore.

Perciò io vi saluto in nome della speranza che questo insegnamento superiore ha nelle risultanze dei vostri studi, pensando alla nuova via nella quale i Bianchi, i Garofalo, i Ferri hanno lasciato orme luminose e fissato delle tappe che sono luce nel cammino della verità.

Così si raccolgono insieme per i posteri le vostre e le altrui, le moderne e le antiche elucubrazioni nelle scienze e nel giure, e quale sia la verità, l'avvenire ci dice: ma intanto il giorno porta che per opera vostra, per opera dei forti che lavorano in questo campo, mentre i dotti e i pensatori da promesse identiche vengono spesso a conseguenze diverse, la scienza cammina e scopre ogni giorno un lato nuovo della immensa piramide della verità.

Così nella sociologia, nell'antropologia, nel diritto criminale, si raccolgono nella loro storia i più bei nomi del pensiero umano, s'ingemma una lunga catena di nomi italiani da Vico a Romagnosi e Carrara, a Voi che sotto la guida dell'astro scintillante di Lombroso vi siete avviati ad una nuova conquista che facilita la strada alle scuole ed al pensiero italiano.

Con questo augurio ed a nome anche del collega Ministro della Giustizia dichiaro aperto questo Congresso (*applausi vivissimi*).

Il discorso di Enrico Ferri.

Onorevoli ministri, signor rettore dell'Ateneo, signore, signori: — Parlando in nome dei docenti della Scuola di applicazione giuridico-criminale di Roma, che sono gli organizzatori e gli ordinatori di questo Congresso, compio anzitutto il

gradito dovere di esprimere la nostra cordiale gratitudine a tutti quelli che vollero confortarci di loro presenza a questo inizio dei nostri lavori: dagli onorevoli Ministri al Rettore del nostro Ateneo; dai maestri di diritto agli psichiatri, dai funzionari di Stato ai magistrati, agli avvocati, agli allievi.

Ma non posso trattenermi dal dire una personale parola di riconoscenza per GIUSEPPE MANFREDI, ora presidente del Senato, che ha voluto onorarci qui venendo, come dal suo alto seggio di magistrato alla Cassazione di Firenze, sino dal 1889 approvò ed incoraggiò l'indirizzo e gli intenti della scuola positiva italiana. A lui che seppe affermare e sostenere le nuove idee nel mondo ufficiale d'allora, non aperto, come oggi, alla visione di questi nuovi orizzonti del pensiero e della vita, a lui vanno la nostra parola ed il sentimento incancellabile della gratitudine nostra. (*Applausi vivissimi*). E dopo di lui, tra una pleiade di magistrati ed avvocati, analoghe asserzioni fecero nel 1897 ORONZO QUARTA nel suo discorso inaugurale di avvocato generale alla Cassazione di Roma, e nel 1913 LUDOVICO MORTARA iniziando i lavori della stessa Corte suprema.

Scopo della nostra Società è di riunire e coordinare gli sforzi e gli studi dei criminalisti teorici e pratici, giuristi e psichiatri per una più efficace difesa sociale contro il delitto e nello stesso tempo per un trattamento più umano dei condannati, molti dei quali sono inadatti alla vita libera, ma moltissimi sono ancora utilizzabili come elementi di vita sociale.

E la nostra Società intende pure di tener viva, specialmente all'estero, la constatazione del contributo che l'Italia moderna ha portato e porta nella formazione della nuova coscienza internazionale di una superiore giustizia legale e sociale.

Ed è ormai evidente che, dopo tanti anni di seminazione intellettuale, la scuola criminale positiva va raccogliendo i frutti dell'opera sua. Dacchè in Italia la scuola classica pura non ha più come rappresentanti che le onorate e silenziose figure di PIETRO ELLERO ed ENRICO PESSINA, ai quali — come maestri — maudo l'espressione della mia ammirazione reverente; predomina nelle nostre Università una scuola intermedia, che è ponte di passaggio alle realizzazioni della scuola positiva. Ma questa già tiene cattedre ufficiali nei nostri Atenei, come Roma, Sassari, Parma, Camerino.

E del resto l'influenza del nostro indirizzo che insieme e più della materialità del delitto impone agli occhi ed al braccio della giustizia penale la personalità più o meno pericolosa del delinquente, è documentata da innumerevoli riforme legislative in ogni paese civile.

In Italia lo stesso codice penale del 1889 ne fu parzialmente ispirato, abbandonando l'assolutismo tradizionale. E ad esso seguirono in senso positivo, la legge per la condanna condizionale e quella per il lavoro dei condannati all'aperto e la riforma Doria che nei riformatori per minorenni sostituiva ai carcerieri ed ai loro metodi di compressione i maestri educativi.

E le leggi penali per l'Eritrea e la Libia non sono che applicazioni aperte per quanto parziali delle nostre dottrine: così come l'applicazione dei suggerimenti positivisti tolse all'esercito nostro il fenomeno doloroso del misedesimo, curando la selezione degli psicopatici nella leva militare. E si è ora compiuta per iniziativa del generale medico FERRERO DI CAVALLERFONE, un'inchiesta antropologica tra i militari delinquenti. Tutti poi ricordano, nello stesso indirizzo, il progetto LUZZATTI per la abolizione del domicilio coatto, il progetto ORLANDO per le Corti d'onore, il *Codice dei minorenni* redatto dalla Commissione da lui istituita e le norme del nuovo Codice di Procedura Penale per le misure di sicurezza contro i delinquenti pazzi o mino-

reuni. Né all'estero è meno fervido il lavoro di riforma che segue l'indirizzo della scuola italiana, come hanno sinceramente proclamato, tra gli altri, i criminalisti GRETENER, VIDAL, GARRAUD.

Il Codice Penale della Norvegia nel 1902 iniziò questo movimento con la segregazione a tempo indeterminato dei delinquenti più pericolosi; e per i progetti di codice penale della Svizzera, Austria e Germania, il Congresso internazionale di antropologia criminale a Colonia (Novembre 1911) approvava un mio ordine del giorno che constataba « le prove di sistematica applicazione delle conclusioni di antropologia e sociologia criminale ». Ciò che ora si ripete e si accentua nei recenti progetti di codice penale per la Danimarca e la Serbia e nel progetto di procedura penale per l'Austria, che, fra l'altro disciplina tutta una giurisdizione criminale preventiva.

D'altra parte, come noi abbiamo cattedre di antropologia criminale a Torino, a Napoli e a Perugia e una scuola di polizia scientifica a Roma e scuole di applicazione giuridico-criminale a Roma, Torino, Bologna, così il Belgio ha istituito una cattedra ed un laboratorio nella prigione di Forest, mentre in Francia il Guardasigilli Cruppi istituì una scheda biologica carceraria a complemento della scheda giudiziaria e della scheda antropometrica di polizia. Né bisogna dimenticare, oltre i manicomi criminali e gli stabilimenti per delinquenti alcoolizzati, le colonie per anormali predisposti al delitto o delinquenti, che il Nord America istituì sotto forma di *Farm Asile* e *Farm Prison*, nei Tribunali speciali per minorenni, che si diffondono ora per ogni paese civile e rappresentano, in anticipazione, la giustizia penale dell'avvenire anche per gli adulti tutta pervasa dalla conoscenza che legislatori, giudici e carcerieri devono avere della personalità del delinquente.

Al quale proposito assurge ora a episodio incancellabile il fatto della inchiesta antropologica, che il Governo inglese ha fatto compiere sui carcerati e di cui il dott. GORING ha pubblicato la relazione ufficiale. E questa mentre si attarda ad attribuire alla scuola antropologico-criminale antiquati concetti da molti anni superati, riesce viceversa a integrare la conferma delle nostre conclusioni, come ora hanno dimostrato la GINA LOMBRINO FERRERO ed il nostro SANTE DE SANCTIS. Per chiudere questa rassegna del continuo realizzarsi nelle leggi penali dei metodi e delle proposte che la scuola antropologico-criminale italiana ha iniziato nell'ultimo trentennio, io non ho che da ricordare l'opera mirabile e costante di propaganda teorica e pratica compiuta dall'*Unione Internazionale di diritto penale*, alla quale la nostra Società darà certamente la propria adesione solidale.

E termino dando libera espressione al pensiero che in quest'ora penetra noi tutti col ricordo dell'indimenticabile iniziatore che gettando lo sguardo sull'abisso di ogni umana degenerazione, dal delitto alla pazzia, e fissandolo sulle luci folgoranti del genio continuava all'Italia la gloria, che lo storico criminalista NYEELS lo riconosceva di « patria del diritto criminale ». Voglio dire CESARE LOMBRINO.

E come Milano, contro fervido di lavoro e di civiltà in Italia, ha dato il monumento ad un altro grande iniziatore di nuova umana giustizia, CESARE BECCARIA, così la nativa Verona darà l'anno prossimo, con l'opera artistica di Leonardo Bistolfi, il monumento a CESARE LOMBRINO, a cui hanno contribuito tutte le nazioni civili di ogni continente.

Ond'è che non potrei sotto migliori auspici dichiarare aperto il primo congresso della *Società Italiana di antropologia sociologia e diritto criminale* se non riunendo ancora una volta in un serbo glorioso i due nomi di CESARE BECCARIA e di CESARE LOMBRINO, per vie diverse ma con eguali intenti di umana giustizia, asser-

tori luminosi della nostra fede, che è: con la scienza, per la vita migliore dell'umanità. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

Elezione della Presidenza.

Una calda ovazione accoglie la chiusa del discorso Ferri, così denso e smagliante come dal riassunto non può mai risaltare, e gran numero dei presenti si affolla al banco della presidenza per congratularsi con l'oratore.

Tornato nell'Aula Magna un po' di silenzio, e su proposta dell'On. FERRI a nome del Comitato, si procede all'elezione delle cariche.

La presidenza del Convegno risulta, per acclamazione, così costituita:

Presidenti onorari, gli On. Ministri DARI e DANEO, il Presidente del Senato MANFREDI, il Primo Presidente della Cassazione Sen. ORONZO QUARTA, e gli ex-Ministri Prof. VITTORIO SCIALOJA e Prof. LEONARDO BIANCHI.

Presidenti effettivi, il Procurator Generale della Cassazione Sen. Prof. LODOVICO MORTARA, l'On. Prof. AGOSTINO BERENINI, il Prof. GIUSEPPE SERGI, il Prof. AUGUSTO TAMBURINI, il Prof. MARIO CARRARA.

Alla Scuola d'Applicazione giuridico-criminale.

Il Prof. FERRI rivolge infine ai Ministri, al Rettore, alle Autorità, alle rappresentanze, a tutto l'auditorio, l'invito di visitare i locali e gli impianti della Scuola di Applicazione giuridico-criminale, e l'invito viene accolto graditamente, con un ultimo grande applauso.

La folla si dirige verso il primo piano di Palazzo Carpegna, attraversando il cavalcavia che lo unisce alla Sapienza, ed entra quindi nel vestibolo, e poi nelle magnifiche sale destinate alle Riviste, e alle varie Sezioni dell'Istituto di Esercitazioni della Facoltà Giuridica, arrivando così all'Aula-Biblioteca della Scuola diretta dal Prof. FERRI, ai Laboratori di Psicologia Sperimentale giudiziaria (Prof. SANTE DE SANCTIS) di Antropologia criminale, di Medicina legale, di Tecnica dell'Istruttoria (Prof. SALVATORE OTTOLENGHI, ATTILIO ASCARELLI, ALFREDO NICEFORO) e alla Sala di Segreteria e Archivio, col materiale del Corso di Discipline Carcerarie (Avv. BRUNO FRANCHI). ENRICO FERRI e gli altri docenti della Scuola forniscono ai Ministri e agli altri illustri invitati le spiegazioni che vengono richieste con quel profondo interesse che è sempre destato dalla criminalità e dagli studi che la concernono. Questa visita appare come il migliore complemento della solenne inaugurazione e la concreta consacrazione delle idee e dei propositi in essa espressi, nel che assommano i fervidi commenti della eletta adunanza.

LA PRIMA SEDUTA (17 APRILE, POMERIGGIO)

Presiede l'on. Prof. LEONARDO BIANCHI.

La seduta si apre alle 15, nell'Aula-Biblioteca della Scuola d'Applicazione giuridico-criminale. L'On. FERRI dà lettura, commosso, del seguente telegramma a lui indirizzato dalla vedova di Cesare Lombroso: « Gina e Mario sono venuti a Roma. Io penso al piacere che codesto Congresso, emanazione de' tuoi studi, avrebbe

procurato al mio Caro. Interpreto sua adesione, e mando quota *per Lui* e per me. **Auguri. NINA LOMBROSO ».**

Corre una intensa emozione nell'aditorio — nel quale molti conoscono le adorabili virtù di sacrificio, di devozione, di verace modestia onde la veneranda Signora sorresse dall'ombra del focolare le formidabili lotte di Cesare Lombroso — e per alcuni momenti è un silenzio fatto di brivido. Poi prorompe un'ovazione di plauso nel quale l'omaggio alla memoria del Maestro si fonde col ricordo di trent'anni di battaglie scientifiche combattute da lui con la mirabile unità e continuità solidale della sua famiglia e de' discepoli.

La S. I. d. A. S. D. C. si costituisce e aderisce all'U. I. d. D. P.

Si inizia quindi la discussione dell'ordine del giorno il quale reca :

1.º — Costituzione definitiva della Società, e rapporti con l'Unione Internazionale di Diritto penale, anche in relazione al voto del Congresso Internazionale dell'Unione a Copenhagen, col quale si esprimeva il desiderio di tenere a Roma nel 1915 il prossimo Congresso.

Con brevi osservazioni del Prof. DE LUCA, cui rispondono FERRI e FRANCO, il Congresso dichiara costituita la Società, per acclamazione.

FERRI, a nome del Comitato propone poi che la Società di Antropologia Sociologia e Diritto criminale delibere la sua adesione alla Unione Internazionale di Diritto Penale, come gruppo italiano. Spiega le ragioni per cui 25 anni fa quando l'Unione sorse, la Scuola italiana, piena di combattività giovanile e anche di teoriche intransigenze, non ancora formata come sistema di dottrine e tanto meno riunita in Associazione, non credette di aderire all'Unione stessa. Ma dice che giunti ormai a uno stato di maturazione che precede immediatamente la realizzazione delle conclusioni principali delle dottrine della scuola positiva, dato lo scopo profondamente pratico dell'Unione e l'influenza che questa esercita sulla legislazione, il silenzio della voce italiana nei Congressi dell'Unione, di quella voce che viceversa fu la nota di avanguardia, costituisce veramente una debolezza pel nostro paese e soprattutto per i nostri studiosi.

FRANCESCO DE LUCA, afferma che l'atteggiamento scientifico dell'Unione è diverso da quello della scuola positiva italiana e che perciò aderire all'Unione significherebbe contribuire alla confusione mentre è necessaria la differenziazione. È contrario perciò alla proposta del Comitato.

FERRI. « Nella stessa Unione Internazionale, si è andata accentuando negli ultimi anni una specie di ala sinistra che tutti sanno rappresentata dal Prof. Van Hamel dell'Università di Amsterdam, tra le cui idee e le dottrine della scuola italiana non vi è differenza sostanziale. D'altra parte, restando fuori, noi faremmo la peggiore delle tattiche, perchè l'Unione Internazionale è un organismo già formato ed ha spiegato sulla legislazione un'influenza grandissima: basti pensare alla redazione dei tre Codici per l'Austria, per la Germania e per la Svizzera.

« Il segretario Rosenfeld scrive che egli e tutti i membri dell'Unione hanno avuto vivissima soddisfazione nell'apprendere che la Società italiana vorrà costituirsi e dare l'adesione all'Unione Internazionale. Noi quindi siamo, nel momento attuale, desiderati, ed entriamo nell'Unione Internazionale a bandiera spiegata, senza nulla ritirare delle nostre dottrine e delle nostre conclusioni che già nell'Unione stessa sono perfettamente condivise da quella che è la sua ala sinistra.

« Ritengo perciò che continuare a restare separati, significherebbe rimanere ancora disgregati dal grande movimento di tutti i paesi civili per finire sulla legislazione, che è poi in sostanza lo scopo della nostra esistenza intellettuale, perchè noi non facciamo la scienza per la scienza, ma intendiamo la scienza per la vita ». (*Approvazioni*).

BRUNO FRANCHI. Rileva che i tre criteri per i quali e con i quali la Società si è costituita, concretano formalmente quella « bandiera spiegata » di cui ha parlato il Prof. FERRI. Essi sono già ben noti all'Unione Internazionale, e *ab initio* nettamente determinano la fisionomia della scuola positiva italiana¹⁾. « Quindi oggi che non solo siamo molto avanzati in Italia, ma che vediamo le altre nazioni sopravanzare noi stessi, sarebbe grave errore quello di rinunciare alle energie che potremo avere dall'Unione ed a quelle che all'Unione potremo dare ». (*Approvazioni*).

LEONARDO BIANCHI. « Qualunque siano le argomentazioni che possa addurre il prof. DE LUCA, per sostenere la sua tesi, di non partecipare, a me parrebbe che nell'interesse del pensiero italiano, sia più necessario che utile, che noi partecipiamo alla lotta, per favorire il progressivo sviluppo e per allargare il campo di azione delle nostre idee, se non forse per conquistare lo spirito altrui. Non vedo perciò ragione che il nostro congresso non debba approvare la proposta nell'interesse del pensiero scientifico biologico e giuridico del nostro paese ».

SILVIO LONGHI. Per risolvere la questione proporrebbe che la Società aderisse all'Unione pur affermando la sua individualità e chiamando il gruppo italiano « Sezione autonoma dell'Unione internazionale ».

FERRI fa notare che la proposta Longhi è in fondo la proposta del Comitato, ma non c'è bisogno di quella particolare denominazione, perchè la Società, aderendo all'Unione, rimane pur sempre la *Società Italiana di Antropologia Sociologia e Diritto criminale*.

Dopo ciò si passa ai voti ed è approvato all'unanimità il seguente ordine del giorno proposto dal Segretario AVV. FRANCHI, di concerto col Prof. FERRI:

« Il Primo Convegno della Società Italiana di Antropologia Sociologia e Diritto criminale, dichiarando la costituzione definitiva della Società stessa; manda la propria adesione solidale all'Unione Internazionale di Diritto penale, proclamandone le grandi benemeritenze; ricambia i più cordiali deferenti saluti agli illustri professori Prins, Van Hamel, Von Liszt e Rosenfeld; e dà incarico al proprio Consiglio direttivo di rendere possibile la realizzazione del desiderio che il prossimo Congresso dell'Unione Internazionale di Diritto penale sia tenuto in Roma. »

¹⁾ Riproduciamo qui, per maggiore chiarezza, dalla Circolare costitutiva della Società (in *Sc. Pos.*, dicembre 1913, pag. 1091), i tre criteri cui fa cenno l'oratore:

- « I. Il delitto è da ritenersi l'effetto di condizioni somato-psichiche dell'individuo (congenite od acquisite, permanenti o transitorie) sotto l'influenza delle condizioni di ambiente fisico e sociale.
- « II. Tutti i delinquenti sono soggetti a sanzioni di difesa sociale per i loro atti, quali che siano le loro personali condizioni di età, sesso, salute fisica o psichica, ecc.
- « III. La difesa sociale contro la criminalità si deve attuare con norme giuridiche, che regolino i provvedimenti di prevenzione e di repressione adatti alle condizioni individuali dei delinquenti ».

Le applicazioni dell'Antropologia criminale nella prevenzione di polizia.

Quindi il Prof. MAHIO CARRARA svolge con grande nitidezza e dottrina la sua relazione sul tema: *Le applicazioni dell'Antropologia criminale nella prevenzione di polizia.*

L'oratore comincia col rilevare come l'Antropologia criminale sia già stata feconda di pratici risultati nel campo della prevenzione di polizia: ricorda quell'episodio, che ha grande importanza sintomatica nella storia dell'antropologia criminale, nel quale il Lombroso poté dai caratteri antropologici, argomentare l'innocenza di un individuo già stato arrestato per gravissimo reato, in opposizione agli indizi raccolti dalla polizia. Si trattava di un reato molto grave, di una bambina violentata, tagliata a pezzi e nascosta dentro una cassa, per quale reato era stato arrestato un individuo nella casa in cui fu trovato il cadavere. Costui che proclamava la sua innocenza, fu sottoposto ad un esame accurato, dal quale risultò la mancanza, in quell'individuo, di tutti quei caratteri che sono stati dimostrati propri degli autori di tal genere di delitti, perchè si trattava di una forma così grave di criminalità che il delitto non poteva essere stato commesso che da chi si trova al sommo della scala di quella criminalità.

E fu così che il Lombroso, servendosi dell'antropologia criminale per riconoscere l'innocente, indicava a noi come si possa, mediante lo studio dei caratteri criminali, giungere a scoprire il colpevole.

E c'è un'altra prova nel fatto che, appunto in Italia, si sono iniziate queste applicazioni pratiche, che parrebbero modeste, ma che sono di grande importanza. Queste applicazioni sono cominciate in Italia, specialmente per opera dell'OTTOLENGHI, il quale ha, con molta tenacia e con molta fortuna, diretto una scuola che ha per intento di applicare gli studi dell'antropologia criminale alle esigenze della polizia giudiziaria, scuola che tutti ammiriamo qui in Roma e che è stata imitata anche all'estero. Ed era naturale che questa applicazione pratica sorgesse in Italia dove era sorta l'antropologia criminale.

Il Prof. CARRARA dimostra di poi lucidamente la sostanziale differenza tra l'opera di Lombroso e quella di coloro che furono impropriamente chiamati « suoi precursori »: questi avevano realmente osservata la corrispondenza tra certi caratteri fisici e certi caratteri psichici, ma si erano limitati alla pura constatazione di un rapporto empirico, laddove il Lombroso ha voluto dimostrare non solo l'esistenza ma anche la genesi e il significato dei rapporti, dando ai caratteri fisici un valore sintomatologico per la rivelazione dei caratteri psichici: insomma egli ha animati i dati di fatto raccolti, li ha illuminati colle felici spiegazioni, li ha resi efficacemente utilizzabili per l'opera di prevenzione del delitto.

Così l'Antropologia criminale impone e suscita spontaneamente nell'investigatore una benefica « disciplina mentale » rivolta a porre in rapporto il fenomeno anatomico obiettivo — di solito descritto e considerato isolatamente — con le condizioni biologiche generali da cui deriva e con le manifestazioni psichiche a cui corrisponde.

Tale corrispondenza già stabilita per le molteplici e note prove tratte dall'embriologia, dalla zoologia, dall'anatomia comparata, dalla teoria dell'evoluzione, è stata dai recenti studi di patologia, particolarmente dalla patologia endocrina, che ha avuto così largo svolgimento in questi ultimi anni, resa ancor più stretta e in molti casi confermata da osservazioni cliniche e dall'esperienza diretta.

E qui l'oratore enuncia una serie di conclusioni sicure dell'Antropologia crimi-

nale, dimostrando come anche il carattere apparentemente più insignificante possa essere prezioso per ricostruire tutto il plasma psico-fisico dell'individuo.

In casi di alterazioni della funzione tiroide per esempio, che si indicano col nome generico di distiroidismo, si ha una ipertrofia con sviluppo soprattutto delle sopracciglia, che diventano eccezionalmente folte ed espause in modo da congiungersi alla radice del naso; questo carattere fa parte com'è noto non solo di ogni segnalamento fisionomico di polizia, ma dall'esperienza comune e dall'osservazione diretta era stato posto in rapporto con tendenze psichiche anormali individuali. Ora chi pensi ai notissimi e gravi risentimenti che le alterazioni della ghiandola tiroide hanno sulla capacità mentale e sul carattere individuale appunto nel distiroidismo, coglierà facilmente il rapporto — assolutamente dimostrabile — che può intercorrere tra l'anomalia tiroidea, la foltezza delle sopracciglia e anomalie di tendenze psichiche da cui possa rampollare il delitto (PAPILLAUT).

E ancora l'esperienza popolare e le risultanze statistiche avevano da un pezzo assegnato una maggiore frequenza di stature basse ai delinquenti sessuali, specialmente agli stupratori, in confronto agli altri gruppi di criminalità. Senza che si potesse spiegare la natura più intima del rapporto intercorrente tra questi due termini — statura bassa e più vivace ed aggressiva sessualità.

Ora anche su questo punto la patologia sperimentale va accogliendo preziosi dati illustrativi e dichiarativi: nella iposecrezione del lobo anteriore della ipofisi (ipopituitarismo anteriore) si producono (DE SANDRO) la così detta distrofia adiposo-genitale del FRÜHLICH e talune forme di nanismo con esagerato abito sessuale secondario. E ancora per ipersecrezione interna delle ghiandole genitali (ipergenitalismo) si hanno casi pure di nanismo scheletrico: e inversamente per iposecrezione delle ghiandole genitali (ipogenitalismo) si ha sviluppo eccessivo delle ossa degli arti. E del resto più genericamente la patologia sperimentale ha dimostrato la influenza che la castrazione ha sullo sviluppo appunto delle ossa degli arti.

Vi si può aggiungere anche un altro carattere: le precoci profonde rughe frontali, sulla cui importanza sintomatologica nei criminali il Lombroso tra i primi ha richiamato l'attenzione; la loro genesi viene ora chiarita da ricerche che le hanno trovate costanti e profonde negli individui affetti da tumori pure della pituitaria (VALOBRA) i quali hanno pure un tal risentimento anche sullo sviluppo genitale, non solo dal lato fisico ma anche psichico da modificare persino il sentimento del pudore individuale!

Ecco come l'antropologia criminale utilizzando elementi fornitile da scienze sorelle va costituendo, come fa la patologia per ogni altro morbo, la sintomatologia specifica anche di questa malattia ch'è la nevrosi criminale: ed eleva a dignità di scienza anche la pura segnaletica morfologica.

E vi è ancora una quantità di cose da studiare. Vi è tutta una infinita varietà di anomalie che presenta un individuo. Il TESSIER ha pubblicato recentemente un grosso volume sulle anomalie muscolari, dimostrando come le anomalie dell'uomo, possano avere riscontro in quelle degli animali. Ecco tutto un campo inesplorato per l'antropologia criminale.

E così con l'esame radiografico, si possono vedere le anomalie più minute e costituzionali, che mi sembrano più significative. Per esempio le anomalie delle suture craniche. È un particolare minimo, eppure sono anomalie importantissime, per la derivazione atavica della criminalità, perchè queste linee di sutura possono rappresentare nell'uomo e ricordare i caratteri degli animali. Ora queste piccole particolarità d'isterotomia mi sembrano molto importanti, perchè quanto più minuta è l'anomalia, tanto più si addentra nella compagine dell'organismo, e quindi deve naturalmente avere un risentimento maggiore nel carattere individuale.

E per questo che la radiografia che è stata applicata negli epilettici, può avere rapporto nella designazione del carattere dei criminali, quando si possono conoscere i caratteri interni del cervello, delle suture craniche, ecc.

Data la necessità di osservazioni minuziose ed esatte l'oratore afferma come sia indispensabile una lunga consuetudine tra osservatore e criminale e quindi la creazione d'appositi istituti per studiare continuamente e da vicino il delinquente.

Qui il prof. CARRARA espone quanto sinora è stato fatto in Italia e all'estero.

sotto l'influenza della nuova orientazione della criminologia. Nota che in Italia già è stata introdotta una scheda nella quale sono rilevati principalmente i caratteri fisici. Ma è una segnalazione ancora insufficiente, non solo, ma anche il personale attuale è insufficiente e non troppo adatto a fare queste segnalazioni. Dove ci sono molti reclusi è difficile fare questo esame senza un aiuto. Almeno nei maggiori carceri giudiziari, dove ci sono già i medici e non c'è bisogno di grandi laboratori, si potrebbero cominciare a redigere le cartelle biologiche ad imitazione di quelle del PAPILLAUT, nelle quali fosse riferita la biologia intera del criminale. Avremmo così un materiale preziosissimo non solo per conoscere il criminale, ma ancora (e questo è più interessante) per l'utilità pratica delle segnalazioni, dappoichè noi non dovremmo più essere costretti a limitarci alle segnalazioni della polizia, ma avremmo un materiale che ci dimostra l'individualità intima del criminale, che darebbe al giudice elementi sufficienti per un trattamento difensivo utile e proporzionato alla natura della criminalità (*vice approvazioni e prolungati applausi*).

Discussione della Relazione Carrara.

GIUSEPPE DE CRECCHIO espone il funzionamento della clinica antropologico-criminale e medico-legale da lui fondata nel carcere giudiziario di Napoli, merco il consenso del Direttore Cav. Bova e del Ministero. Ivi si compila per tutti i delinquenti che passano da quel carcere una cartella biografica che ne contiene anche una completa storia clinica.

GIOVANNI GASTI, a nome della Scuola di polizia scientifica, espone gli sviluppi e le applicazioni che ha avuto la cartella biografica, ideata nel 1902 dal Prof. Ottolenghi, fino al nuovo progetto, ancora sotto studio, per parte dell'Ottolenghi del Gasti e di altri, progetto che, oltre a contenere, come l'attuale cartella, tutte le più importanti caratteristiche somato-psichiche del delinquente renderà più agevole la registrazione e la precisa indicazione di tali caratteristiche.

Ma quanto alla utilizzazione pratica dei dati somatici per la diagnosi dell'uomo criminale, egli fa ampie riserve perchè accanto a delinquenti che non hanno anomalie somatiche, vi sono individui che hanno anomalie somatiche, e non sono delinquenti, e perchè egli non crede ad altra specializzazione criminosa, rilevabile dai caratteri fisici, se non a quella tra violenti e fraudolenti.

Ciò non ostante conclude facendo voti che si costituisca, presso le singole questure di maggiore importanza, una commissione composta di funzionari e di medici, i quali tengano presenti tutti i problemi più impellenti dal punto di vista antropologico specialmente per ciò che riguarda l'applicazione dei criteri antropologici nella prevenzione di polizia.

A. D'ORMEA comunica un'idea di un medico del Manicomio di Siena, che egli dirige, sulla istituzione della *cartella biografica*, non limitata ai criminali, ma come presidio informativo che dovrebbe accompagnare qualunque individuo dalla nascita alla morte (*applausi*).

BRUNO FRANCHI. La proposta di una cartella biografica per tutti fu fatta da Alfredo Niceforo nella *Scuola Positiva* del 1908. E nel 1905 pubblicammo la cartella Ottolenghi di cui ha parlato Gasti.

SILVIO LONGHI sostiene che le misure di sicurezza devono esser prese giurisdizionalmente, con giudizio indipendente dal giudizio penale.

CESARE AGOSTINI propugna che si moltiplichino gli istituti di perfezionamento per lo studio della biologia e sociologia criminale, in modo che divenga titolo

di carriera per medici di carceri, per direttori e per magistrati aver frequentati quei corsi (*applausi*).

GIOVANNI ANTONELLI propone che l'amministrazione della pubblica sicurezza sia posta alla dipendenza del Ministero di Grazia e Giustizia.

FERRI. È stato già detto.

GIOVANNI ANTONELLI ritiene necessario che anche la polizia si specializzi e che, come c'è la squadra politica, ci sia anche una squadra di carattere puramente giudiziario.

Foci: c'è, c'è.

GIOVANNI GASTI risponde alle obiezioni rivoltegli dai precedenti oratori e formula con maggior precisione alcuni suoi concetti.

FRANCESCO DE LUCCA si preoccupa della malizia politica con cui certi Sindaci compilerebbero le cartelle, quando tale funzione sarà estesa a tutti i funzionari di P. S.

GASTI. Ma i Sindaci non avranno mai questo ufficio. Non sono funzionari!

MARIO GARRARA risponde brevemente ai vari oratori. Si compiace dell'opera che sta svolgendo nelle carceri di Napoli il Prof. De Crescchio. Quanto alle cartelle biografiche ritiene che debbano esser compilate dai medici delle carceri, perchè questi hanno modo di seguire più da vicino e di studiare più a lungo i delinquenti, così da evitare errori o imprecisioni nella rivelazione delle caratteristiche somatopsichiche. Sostiene la grande importanza sintomatologica dei caratteri fisici come rivelatori dei caratteri psichici. E a tale proposito aggiunge:

È stato detto di fare come il medico per le diagnosi. Ebbene io non credo che la diagnosi del medico sia migliore di quella che facciamo noi, ma è altrettanto relativa e non ha significato assoluto. Guardate per esempio la diagnosi che si fa delle polmoniti. È fondata sopra sintomi che possono manifestarsi anche per altre cause. Lo stesso succede per la determinazione dei tipi di delinquenti. Ora come non si può sempre richiedere l'esame sicuro della polmonite, tanto vero che ci sono delle diagnosi sbagliate, altrettanto si deve intendere per la diagnosi della criminalità. Noi non facciamo che raccogliere il materiale di preparazione e non bisogna esigere dall'Antropologia criminale più di quello che si chiede alla medicina.

Ma nelle forme più specifiche di criminalità, e su questo insisto, la diagnosi può e deve farsi. Era un tipo e l'altro di criminale non si può negare che esistano caratteri ben differenti. Un borstainolo ha dei caratteri ben differenziati da quelli di coloro che sono dediti ad altro genere di delitti. Un ladro mi diceva una volta con quanta soddisfazione egli pensava i suoi progetti di furto. Li sognava, tanto era preoccupato nell'architettare le sue imprese. No aveva un vero godimento. Or bene che cosa può avere di comune questo tipo, col delinquente violento?

Concludendo insiste nella sua proposta, la quale nella sua modestia ha sommo valore, che il Governo conceda i mezzi per iniziare nelle grandi carceri, dove entrano molti detenuti, mediante un laboratorio di antropologia, una vigile e sensibile specola di studi, per riconoscere la varia tenibilità dei delinquenti, per segnalare agli altri organismi amministrativi e giudiziari.

Non crede neppure che il lavoro sia tanto grande come sembra, perchè molti sono recidivi e quindi già conosciuti. Questo lavoro perciò si potrebbe fare con pochi aiuti (*risi applausi*).

Il Prof. GARRARA formula la sua proposta nel seguente Ordine del giorno:

Il 1.º Convegno di Antropologia Sociologia e Diritto criminale — convinto dell'importanza fondamentale che nelle segnalazioni di polizia preventiva hanno i dati individuali raccolti secondo i metodi e gli intenti dell'Antropologia criminale,

— fa voti che nelle Carceri giudiziarie di maggiore importanza sia istituito un laboratorio di Antropologia criminale in cui il personale sanitario raccolga con apposite schede biografiche i fatti di ordine biologico e i precedenti individuali e famigliari concernenti ciascun detenuto: ed augura che cotesta nuova funzione carceraria si eserciti con scopi profilattici in armonica e solidale corrispondenza con gli altri organismi amministrativi e giudiziari.

Messo ai voti, l'ordine del giorno CARRARA è approvato all'unanimità. (*Prolungati applausi*).

Comunicazioni.

Si passa allo svolgimento delle Comunicazioni. FRANCHI, segretario, enuncia gli iscritti.

Lesioni del cervello e criminalità omicida.

Per primo il PRESIDENTE dà la parola al Prof. CESARE AGOSTINI di Perugia, che riassume la sua Comunicazione dal titolo: *Lesioni del cervello e criminalità omicida*.

L'oratore riferisce due casi di criminalità sanguinaria in individui trovati affetti da gravi lesioni del cervello anteriore.

In un caso si trattava di un operaio vissuto sino a 47 anni incensurato, che in pochi mesi ebbe a presentare cambiamento e perversimento del carattere, immotivata impulsività fino a commettere per futile motivo un omicidio.

All'autopsia è stato trovato un *osteosarcoma*, che insorgendo dalla fossa cerebrale anteriore, penetrava per oltre 6 cm. nello spessore del lobo frontale soprastante.

Nel secondo caso, un individuo tranquillo e dabbene si rendeva colpevole di uxoricidio senza alcuna ragione. All'autopsia si è riscontrato un grosso tumore ledente il corpo calloso, fascio commissurale interemisferico, la cui lesione provoca disturbi psichici della stessa natura di quelli che si manifestano per offesa dei lobi frontali.

Nella letteratura sono note le osservazioni della WELT di perversimento del senso etico consecutivo a lesione dei lobi frontali. SULLIVAN ha riferito due casi di tumori del lobo prefrontale in criminali, nei quali, tra i primi sintomi si manifestò il disordine della condotta sociale. Il BIANCHI conferma il fatto della frequente criminalità in individui che hanno riportato gravi lesioni dei lobi frontali.

Questi due casi clinici nei quali è stato possibile dimostrare in modo grossolano, ma evidente, il diretto rapporto tra la lesione del cervello anteriore e l'esplosione delittuosa, portano un diretto contributo alla dottrina della natura morbosa della delinquenza dimostrando il *substratum* organico di questa.

E poiché la reversione atavica è determinata da una malattia dell'embrione, così possiamo ritenere che in un'alterazione dei centri nervosi o pre-natale o dopo la nascita, consista la predisposizione e talvolta la determinante a delinquere.

Così il fattore atavico e morboso si confondono e si assommano.

Quando su fatti i delinquenti verrà portata la indagine anatomo-patologica, accanto alle lesioni grossolane sarà possibile rilevare le minute alterazioni di strati di cellule e di fibre nervose, e si allargherà il concetto del fattore morboso del delitto o l'*insistato* di GORING¹⁾ sparirà di fronte al tipo anormale o morboso della Scuola Antropologica Italiana. (*Applausi*).

¹⁾ Cfr. sull'inchiesta GORING, ENRICO FERRI, *L'attuale momento dell'Antropologia criminale*, in *Sc. Pos.*, novembre 1913, pag. 961, e l'esame critico dell'inchiesta stessa, SANTE DE SANCIS, *Una inchiesta sui condannati inglesi e l'Antropologia criminale*, e dal punto di vista tecnico-anthropologico nel prossimo fasc. giugno, SERGIO SERGI.

Indagini psichiatriche su 722 militari condannati.

Di poi il capitano medico PLACIDO CONSIGLIO svolge la sua Comunicazione dal titolo: *Indagini psichiatriche su 722 militari degli stabilimenti di pena e delle compagnie di disciplina.*

Una Commissione di ufficiali medici dell'esercito, della quale il Consiglio è stato membro o relatore ¹⁾, ha praticato delle indagini psichiatriche complete su 722 militari degli stabilimenti di pena e delle compagnie di disciplina (496 carcerati o reclusi, 226 disciplinari di cui 117 ex-ladri) dopo aver fatto raccogliere una grande quantità di documenti che ne davano la storia anamnestica completa, bio-morale. Lo studio antropologico-clinico dei 496 detenuti conduceva a raggrupparli in tre categorie, a caratteri bio-psicologici ben definiti: *refrattari ineducabili* 141 (28, 4 %), *intermedii* 83 (16, 7 %), *idonei emendabili* 272 (54, 9 %); nelle carceri i refrattari erano il 13 %, ma nel reclusorio il 42 % (*alienati misconosciuti* in senso lato). Lo stesso per i disciplinari, con percentuali più elevate per quelli in punizione per cattiva condotta abituale.

Nei 141 refrattari era assai grave l'eredità morbosa, frequentissimo l'ambiente familiare o sregolato o corrotto od anche mancante, spesso vi erano precedenti neuropatici o di meningotifo o di traumi cranici, o, poi, tendenze alcoliche, stati facili di ebbrezza patologica, eccessi sessuali, vagabondaggio, criminalità precoce spesso con recidiva. Psicologicamente soprattutto si rilevava l'anaffettività, la turbolenza, le impulsioni, il carattere iracundo, o lo squilibrio mentale, o la emotività morbosa, e le notevoli oscillazioni del tono della personalità: note del carattere psico-morale che permanevano nella famiglia come nella scuola, nella vita sociale come nella militare ed anche nel luogo di pena, e che rispondevano appieno ai molteplici e spesso gravi segni degenerativi o neuropatici obiettivi. Diagnosi psichiatrica: per 64, psico-degenerazioni con epilettoidismo; per 25, imbecillità morali con impulsioni e stati di ebbrezza patologica; per 5, istero-neurastenia costituzionale degenerativa; per 27, frenastenie biopatiche o bio-cerebropatiche o con iboidismo, 1 caso di demenza precoce ebofrenica; 1 di demenza precoce paranoide; 1 di cerebropatia del Little ed 1 di pseudodemenza generale alcolica.

Gli *intermedii* presentavano pure, ma meno numerosi, segni antropologici neuropatici specialmente, e note ereditarie morbose, specie l'eredità-alcolismo; più spesso ancora mancata tutela nell'infanzia, od abbandono completo, o nascita illegittima. L'esame li dimostrava soprattutto deboli, instabili, dismorfi, emotivi, maleducati sociali in fondo; dal lato criminale, essi erano passionali, od abituali d'occasione o criminaloidi, per lo più in stati di ebbrezza alcolica, ma dal luogo di pena traevano vantaggio per l'astinenza forzata e per la disciplina del lavoro e della volontà.

Il gruppo più numeroso degli *adattabili, subnormali*, delinquenti disciplinari, od occasionali, od anche passionali, costituenti la minima criminalità, essi pure, studiati psichiatricamente, presentavano delle note ereditarie, o precedenti morbosi infantili, o carattere nervoso da giovani, o qualche tendenza alcolica o sessuale spiccata e precoce, o segni di disordine familiare o scolastico, qualche trascorsa nella vita sociale e militare, e, dal lato antropologico-clinico, dei segni degenerativi o dismorfici o neuropatici funzionali, o disarmonia psichica, o di ipobilia o distimici, ecc., per quanto tutto ciò in modo meno notevole, meno commisto o meno numeroso. Ma questa constatazione biologica afferma luminosamente, ancora una volta, che se il reato trova tante volte la causa provocatrice nell'occasione o nei contrasti ambientali o nell'impeto passionale o nelle acute contingenze politiche, esso ha pur sempre sua scaturigine intima in una qualche anomalia costitutiva dell'essere, cioè in una tessitura più o meno imperfetta od incompleta o dismorfica della personalità neuropsichica! (*Applausi*).

¹⁾ Gli altri due membri furono il gen. CIANCIO e il cap. Dott. FUNAJOLI.

Impronte digitali e prevenzione dei reati.

Infine l'avv. GIOVANNI GASTI, capo del servizio d'identificazione e delle ricerche alla Scuola di Polizia Scientifica (servizio della Direz. Gen. di P. S.) riferisce sul tema *Le impronte digitali come mezzo di prevenzione dei reati*.

Egli dimostra che nel servizio centrale di identificazione da lui diretto presso la Scuola di Polizia Scientifica, accanto alla efficacia repressiva delle impronte digitali che danno modo di accertare i reati di falso personale, già si manifesta l'azione preventiva dei rilievi dattiloscopici, in quanto che molti individui soliti a mentire le proprie generalità, visti costantemente smascherati dalle impronte hanno amesso, in occasione di successivi arresti, le loro abituali simulazioni o dissimulazioni di stato civile.

La efficacia preventiva delle impronte digitali aumenterebbe di gran lunga se ne venisse esteso l'uso nei vari rami del servizio di P. S. o fuori del campo della polizia, anche in altre branche della pubblica amministrazione, e negli affari privati.

A tal proposito l'oratore ricorda che l'uso delle impronte digitali in sostituzione del crocesegno per gli analfabeti fu introdotto lo scorso anno con decreto reale in Tripolitania ed in Cirenaica¹⁾ ed in quest'anno con decisione ministeriale fu introdotto negli stabilimenti penali e carcerari; e aggiunge che fra breve sarà probabilmente accolto anche negli usi dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

Se le impronte digitali venissero applicate sui permessi, sulle licenze, sui fogli di via rilasciati dall'autorità; e specialmente sui passaporti, si verrebbero a rendere quasi impossibili la cessione e lo scambio di tali documenti e l'uso di documenti altrui, e per conseguenza inutili il furto e l'appropriazione indebita dei documenti stessi. Si prevenirebbero perciò efficacemente tali delitti e specialmente quelli puniti dagli art. 285 e 292 del cod. penale.

L'introduzione dell'uso delle impronte come prova dell'identità personale nelle tessere e nei libretti di riconoscimento rilasciati dalle pubbliche amministrazioni (poste, ferrovie dello Stato ecc.), negli atti delle transazioni civili e commerciali, non che negli usi della vita privata verrebbe a rendere impossibili, e quindi a prevenire, quelle frodi e tutti quegli altri delitti che si radicano e si sostanziano nel falso personale, e che sono così spesso commessi col nome di persone assenti o defunte²⁾ in pregiudizio dei diritti della famiglia, a danno delle Società assicuratrici ecc. (*Applausi*).

La seduta è tolta alle 19,35.

LA SECONDA SEDUTA (SABATO 18 APRILE, MATTINA)

Presiede l'on. Prof. AGOSTINO BERENINI.

In principio di seduta l'on. FERRI annunzia che è presente, come alla seduta inaugurale, il Consigliere MASSIMILIANO WIESAND della Corte d'appello di Posen, e a lui il Presidente a nome del Congresso manda il saluto e il benvenuto.

La segregazione a tempo indeterminato e le garanzie dell'individuo e della famiglia.

Si inizia di poi la discussione sul 1° tema (secondo comma dell'ord. del giorno): *Garanzie dell'individuo e della famiglia nella segregazione a tempo indeterminato negli stabilimenti carcerari e manicomî criminali, e nei manicomî comuni*.

Ha la parola il Prof. AUGUSTO TAMBURINI il quale avverte che questo tema

1) V. in *Sc. Pos.*, novembre 1913, pag. 1006 il testo del relativo decreto.

2) V. in *Sc. Pos.*, marzo 1914, pag. 224, *Assunzione di altrui personalità e falsa confessione*.

è stato studiato insieme da Raffaele Garofalo, relatore della questione nei riguardi degli stabilimenti carcerari, e da lui nei riguardi dei manicomii criminali e dei manicomii comuni. Essendo assente il sen. Garofalo impegnato, come si sa, al 1.^o Congresso Internazionale di Polizia giudiziaria, che si svolge contemporaneamente a Monaco Principato, egli non potrebbe dir nulla della parte che riguarda le carceri. Desidererebbe che qualcuno riassume la relazione Garofalo, affinché il Convegno possa discutere anche su quella 1).

Fuori, pregato dal Presidente, riassume la Relazione del sen. Raffaele Garofalo.

Osserva che il problema delle garanzie dell'individuo e della famiglia nella segregazione a tempo indeterminato ha una importanza fondamentale, e non ha mancato di richiamare l'attenzione degli studiosi e dei legislatori. Prosegue:

« Nell'ultimo Congresso di Antropologia criminale, a Colonia 2) un professore di diritto criminale, che non è positivista, per quanto sia simpatizzante coll'indirizzo della nostra dottrina, ha sostenuto il principio della segregazione a tempo indeterminato ed il Congresso di Colonia l'ha approvato, come l'avevano approvato il Congresso internazionale penitenziario di Washington 3), e quello dell'Unione Internazionale di diritto penale a Copenhagen 4); e questa segregazione a tempo indeterminato si viene proponendo in tutti i progetti di Codici penali più moderni e come è, in parte, applicata nello stesso Codice penale vigente di Norvegia.

« È dunque indubitato che la giustizia penale dell'avvenire è fondata sulla segregazione a tempo indeterminato per gli autori di delitti per i quali non basta la semplice sanzione del risarcimento dei danni, della condanna condizionale ed altro.

« Però il grande scoglio della segregazione a tempo indeterminato è quello di garantire il diritto individuale; perchè, adesso, colui che è colpito da una sentenza di condanna, sa quale è il suo destino al pronunciarsi della sentenza; prima della sentenza, no: non c'è nessuno che sappia dire quale sarà la condanna, perchè la proporzione tra la pena ed il delitto è una affermazione teorica, ma non ha riscontro pratico. Ad ogni modo, quando un individuo è condannato a due anni e quindici giorni, sa che allo scadere di quel termine, non c'è forza umana che possa trattenerlo in carcere. Quindi abbiamo questa garanzia della libertà individuale: la famiglia sa che potrà contare sulla sua liberazione.

« Nella giustizia attuale c'è una indeterminatozza della pena al di qua del limite segnato nella sentenza, perchè c'è il sistema della liberazione condizionale ed il sistema della grazia. Allorchè quindi si tratta di diminuire può anche essere in-

1) La relazione Garofalo fu integralmente pubblicata nel precedente fascicolo, aprile, pag. 273. La relazione Tamburini è pubblicata nel presente fascicolo.

2) Sul Congresso di Colonia, cfr. in *Sc. Pos.*, ottobre 1911, pag. 525 *Il trionfo della Scuola positiva italiana e di Enrico Ferri al Congresso di Colonia*, e precedenti ivi citati, — gennaio 1912, pag. 1, ENRICO FERRI, *Il Congresso di Colonia*, — ed ivi a pag. 15 l'A. dà conto della discussione svoltasi sulla pena indeterminata, — gennaio 1913, pag. 44, S. MESSINA, recensione di *Anthropologie und Strafrecht* di KURELLA, — ottobre 1913, pag. 909, Bibliografia del volume degli *Atti del Congresso*, — novembre 1913, pag. 1012, BRUNO FRANCHI, *Dal Congresso di Colonia alla « Société des Prisons »*, nota polemica sul resoconto del Congresso fatto dal Signor CHARPENTIER alla *Société des Prisons* di Parigi, e sulla cosiddetta Scuola francese; in quest'ultimo scritto è riprodotto nel testo originale francese l'ordine del giorno votato dal Congresso di Colonia sui rapporti fra gli avamposti tedeschi e la scuola positiva italiana.

3) Cfr. in *Sc. Pos.*, gennaio-febbraio 1911, pag. 93, *L'Italia al Congresso penitenziario internazionale di Washington, e la vittoria della pena indeterminata*.

4) Cfr. in *Sc. Pos.*, novembre 1913, pag. 1010, RAFFAELE GAROFALO, *Il XII Congresso dell'Unione Internazionale di diritto penale a Copenhagen, e i provvedimenti per i residui e pericolosi*. L'illustre criminologo, al quale dovemmo il pronto resoconto del Congresso di Copenhagen (ov'egli era l'unico italiano presente), rilevava giustamente l'importanza che sia stato un Congresso di soli giuristi ad approvare la pena a tempo indeterminato; ed erano in prevalenza del cippo tedesco.

determinata; non può essere mai indeterminato al di là del limite assegnato dalla sentenza.

« Quando dovessimo fare delle leggi in cui si dicesse: il giudice può condannare ad una segregazione a tempo indeterminato, e per la gravità del delitto e, soprattutto, per la pericolosità della persona che lo ha compiuto, sorge nella coscienza giuridica e morale moderna la preoccupazione della salvaguardia del diritto individuale del condannato. Il gruppo francese dell'Unione Internazionale di diritto penale, tre anni fa, si è occupato in modo speciale di questa questione ed ha votato un ordine del giorno in cui si affermava che le garanzie del diritto individuale devono essere stabilite per legge, cioè non deve dipendere dall'arbitrio la durata più o meno lunga di una segregazione a tempo indeterminato ».

L'on. FERRI ricorda che egli nello scorso anno propose agli allievi della Scuola d'Applicazione giuridico-criminale lo studio di questo argomento e tra coloro che meglio lo svolsero menziona il laureando Rodolfo Antonelli.

Legge di poi le Conclusioni della Relazione Garofalo, che sono le seguenti :

« Il Primo Convegno della Società Italiana d'Antropologia Sociologia e Diritto criminale fa voto che sia introdotto nella nostra legislazione l'istituto dei mezzi di sicurezza a tempo indeterminato per i delinquenti abituali e pericolosi, con le seguenti condizioni:

1.° — che sia riservato alla Direzione dello Stabilimento di proporre in qualunque tempo la sospensione condizionata;

2.° — che sieno stabiliti, secondo le diverse classi dei delinquenti, criteri diversi che servano di norma per la proposta di sospensione;

3.° — che il condannato sia obbligato al lavoro ed abbia una mercede da cui si detraggano le spese del suo mantenimento, e una quota per la famiglia ove questa sia in bisogno, e, se è possibile, anche una quota a vantaggio della parte lesa;

4.° — che l'Amministrazione provveda al collocamento del detenuto liberato, sia di propria iniziativa sia assecondando l'iniziativa di lui o dei patronati ».

L'oratore prosegue accennando all'aspetto interno carcerario della questione, secondo un rilievo recente.

« Invero, con la pena determinata il carcerato quando entra nello stabilimento penitenziario, sa che il direttore gli potrà diminuire, colla proposta di grazia o di liberazione condizionale, la sua segregazione, ma non aumentarla; ma quando non ci sia un limite massimo e tutto dipenda, come dice la stessa prima conclusione del sen. Garofalo, dalla decisione del direttore dello stabilimento il decretare se l'individuo sia riadatto o no alla vita sociale e, quindi il liberarlo o non liberarlo, si comprende come la psicologia dei carcerati venga ad essere orientata in modo tutto diverso: essi vedranno nel direttore l'arbitro assoluto della loro liberazione o della continuazione del loro internamento ».

Conclude augurandosi una discussione ampia e feconda perchè senza le solide garanzie che si vogliono stabilire, il sistema della pena indeterminata incontrerebbe insormontabili difficoltà nella coscienza morale e giuridica dei popoli contemporanei (*voci applausi*).

Dopo di ciò il Prof. AUGUSTO TAMBURINI svolge la sua Relazione 1).

Quindi il PRESIDENTE apre la discussione sulle due Relazioni.

Discussione delle Relazioni Garofalo e Tamburini.

SILVIO LONGHI osserva che quando cerchiamo la garanzia dell'individuo contro questa misura di sicurezza e di segregazione a tempo indeterminato, non

1) Le aggiunte fatte a voce dal Prof. Tamburini alla Relazione stampata che

dobbiamo soltanto preoccuparci del momento in cui sarà dichiarato pericoloso ma dobbiamo anche dare a lui delle garanzie per quando sia cessato tale stato di pericolosità e di segregazione, delle garanzie che stabiliscono il modo come sarà governato in questo frattempo, delle garanzie insomma per quando sarà pericoloso. Questo è il grave problema che incombe.

Oggi il criterio della pericolosità è anzitutto un criterio di carattere sociale ed antropologico: deve diventare di carattere giuridico.

L'oratore erede che molti di coloro che si sono affermati nella ricerca difficile del criterio in base al quale deve essere stabilita la pericolosità, si siano posti fuori strada, inquantochè hanno rivolto i loro studi alla pericolosità in senso generale, mentre dev'esi guardare alla pericolosità in rapporto alla classe del delinquente.

Il Prof. LONGHI rievoca e lusinga i metodi usati e le conclusioni raggiunte nella determinazione dei caratteri del delinquente o si intrattiene sul valore sintomatologico del reato.

E noi — prosegue l'oratore — dovremo ben seguire un dato criterio quando si tratti di stabilire la pericolosità dei delinquenti abituali, un altro quando si tratti di minorenni, un altro quando si tratti di delinquenti congeniti e finalmente abbiamo il concetto della pericolosità del tutto specificata, quando si tratti degli alcoolizzati, di coloro che dovrebbero essere internati nell'asilo dei bevitori.

Venendo poi a parlare della questione del limite dell'internamento io mi domando: Deve esser questo indeterminato o determinato? Io dico: a seconda dei casi. Se si tratta di delinquenti gravi, come i congeniti abituali, l'internamento deve essere indeterminato. Se si tratta di delinquenti minorenni, non si potranno trattenere nel luogo di asilo se non sino ai limiti della loro maggiore età; perchè questo è lo scopo specifico per cui sono internati. Se si tratterà di alcoolizzati, basterà quel limite minimo stabilito dalla legge, la quale, per tutti i casi, del resto, dovrebbe stabilire una data fissa, salvo poi il prolungare o il sospendere come dice il relatore Garofalo, a seconda che la Commissione a ciò chiamata ne riconosca la necessità.

Conclude proponendo che l'ordine del giorno Garofalo sia integrato con una conclusione che dovrebbe precedere anzi ed essere delle altre il presupposto, allo scopo di determinare per quali elementi ed entro quali limiti e a quali effetti un delinquente possa e debba dirsi pericoloso. Il Prof. LONGHI formula la sua proposta in questi termini:

« Che siano poste delle norme per la determinazione giuridica della pericolosità di ciascuna specie di delinquenti (pazzi, istintivi, professionali, alcoolizzati, > minorenni) avendo speciale riguardo alla misura di sicurezza da applicarsi ».

LEONARDO BIANCHI dissente dalle ultime conclusioni del Prof. LONGHI. Infatti non crede all'« assolutismo della criminalità » avendo egli ben potuto constatare nella sua lunga esperienza e in modo sicuro che anche i criminali che a volte aveva giudicato come incorreggibili, poco per volta, per l'esperienza della vita, colle cure morali, col lavoro nel manicomio, dopo la seconda, la terza, la quarta volta che erano venuti al manicomio si è in essi sviluppato quel tanto di solidarietà umana, di sentimento morale, per cui hanno potuto vivere come persone socialmente utili.

Ritiene che non si possa nè si debba assolutamente affidare al semplice diret-

si distribuiti al Congresso sono state, a cura dell'illustre psichiatra, introdotte nel testo della Relazione che noi pubblichiamo nel presente fascicolo.

tore dello stabilimento la facoltà di prolungare la reclusione di un condannato a suo beneplacito.

Spiega poi le lacune lamentate dal relatore Tamburini nella legge sui manicomi, furono dovute al fatto che tutti, alla Camera e nel Paese, volevano assolutamente che una legge sui manicomi fosse una buona volta sancita, dopo che tanti progetti, fin dall'unificazione dell'Italia, si erano arenati per via. Ora, il disegno di legge che la Camera aveva dinanzi a sé, e del quale egli fu il relatore, era stato già approvato dal Senato, e qualsiasi anche minima modificazione che vi fosse stata introdotta, avrebbe determinato il ritorno del disegno al Senato, e quindi il rinvio ad epoca ignota della conclamata urgente legiferazione. Fu in tali condizioni negative che egli dovette compiere l'ufficio di relatore.

Perciò promette, sicuro di poter contare anche sulla solidarietà dell'onorevole Ferri, che in una prossima occasione potrà o presentare per iniziativa parlamentare o incoraggiare il governo a presentare delle modifiche a quella legge.

Quanto ai manicomi criminali, il Prof. Tamburini — osserva l'oratore — ha detto che debbono essere riordinati: io credo invece che debbono essere costruiti, poiché finora non ce ne sono che tre, e se ne sta costruendo uno a Barcellona di Pozzo (Messina), ma ci vorranno due anni a finirlo. E oggi avviene che tutti i manicomi comuni raccolgono criminali ed è naturale che i direttori dei manicomi, che sono ospedali, che non sono destinati a raccogliere criminali, ma a curare infermi, questi direttori che non hanno il dovere della tutela sociale, appena possono, dimettono questi pazzi criminali i quali così ritornano nell'ambiente sociale. È necessario quindi che la legge provveda non solo al riordinamento dei manicomi criminali, ma alla costruzione di questi manicomi che devono essere a carico dello Stato.

RODOLFO ANTONELLI è contrario alla fissazione di termini minimi, nella quale non vede una garanzia per l'individuo e talvolta anzi vi scorge un pericolo. È d'accordo col Prof. BIANCHI nella necessità di limitare l'arbitrio da parte del direttore dello Stabilimento e crede che bisognerebbe esercitare una specie di controllo anche sullo stesso direttore ed è perciò che nel suo lavoro alla Scuola d'Applicazione giuridico-criminale, propose che il condannato potesse, coll'assistenza di un avvocato iscritto presso la Corte di cassazione, fare un ricorso per ottenere la liberazione ed un altro ricorso al ministro guardasigilli, perchè si rendesse garante, non della riammissione nella società del delinquente, ma dell'accoglimento del ricorso, per modo che la Commissione potesse ritornare sul suo deliberato e riammettere, eventualmente, l'individuo nell'ambiente sociale.

BRUNO FRANCHI, rileva che l'ora è avanzata, ma egli, stretto dalla ressa delle sue occupazioni, è abituato a scrivere articoli di tre pagine e a fare discorsi di cinque minuti.

Rileva l'incrocio di un carattere del tema con un carattere del Congresso. Il tema — le garanzie dell'individuo e della famiglia nella segregazione a tempo indeterminato nei manicomi comuni e criminali e nelle carceri — è tale che tutti quanti sono i problemi, massimi e minimi, della difesa sociale e del diritto penale e dell'ordinamento carcerario e dell'ordinamento manicomiale, vi si ripercorrono almeno di scorcio. E il Congresso è tale, per la felice composizione della Società, che sono chiamati a portare alla risoluzione di tutti questi problemi il frutto della loro dottrina e della loro diversissima esperienza gli psichiatri e antropologi, i giuristi, i magistrati, i funzionari amministrativi, uomini — cioè — i quali finora lavorarono e studiarono sui problemi stessi ciascuno nel proprio curriculum o dal proprio angolo visuale.

Questo è un beneficio grandissimo in quanto ne sono integrate e illuminate reciprocamente le attività di ognuno. Ma poichè ciò avviene per la prima volta, è ben naturale che — il beneficio non potendo essere istantaneo — sembrino alcune voci venire da punti, non opposti, ma molto lontani fra loro. È così che i contributi recati nella discussione da ciascun ordine di congressisti, sembrano non arrivare fino ad addentellarsi in una risultante unità di particolari, qui dove — a differenza della questione mirabilmente svolta dal Prof. Carrara e ben risolta dal Congresso — i particolari stessi hanno una importanza centrale, e la questione è complessa anche negli aspetti di mera applicazione ».

Egli crede perciò che su quasi nessuna delle Conclusioni Garofalo e Tamburini, e tanto meno sulla 1.^a delle Conclusioni Garofalo si possa inpeguare il Congresso in una formula improvvisata in fin di seduta. La basilare importanza dell'argomento vuole che — almeno — si studi la formula nell'intervallo fra le due sedute.

Sulla questione dei *prosciolti per l'art. 16 cod. pen.* è lieto che la costante campagna della *Scuola Positiva* contro l'enorme regresso scientifico e il quotidiano pericolo sociale dati dalla legge del 1904 sui manicomii, abbia qui avuto così autorevoli contributi dalle parole di Augusto Tamburini e di Leonardo Bianchi.

Dopo le quali — dice — restano solo due punti da chiarire:

1.^o Che niuna responsabilità ne spetta a Leonardo Bianchi, non solo per le condizioni da lui dianzi ricordate nelle quali dovette svolgersi l'opera sua di relatore della legge, ma perchè anzi con limpida esattezza di criterio proprio, giuridico, egli insistentemente proclamò essere di specifica spettanza dello Stato il ricovero degli individui *pericolosi* rispetto ai quali il titolo prevalente del ricovero è la sociale sienza, e doversi limitare l'obbligo delle Provincie agli alienati criminalmente non pericolosi, per i quali il titolo del ricovero è la cura e l'assistenza sociale.

2.^o Che la responsabilità ne spetta alla scuola classica di diritto penale la quale per il principio: *chi è pazzo non è delinquente*, e per la totale ignoranza dell'antropologia criminale sostenne anche in quella occasione (ne era portavoce alla Camera l'on. Luigi Lucchini) che i pazzi criminali sono perfettamente eguali ai pazzi onesti. Ma la infuata vittoria classicista non sarebbe stata conseguita se all'ideologia di siffatta ignoranza non si fosse aggiunto il criterio fiscale del governo, che volle liberare lo Stato dalla competenza passiva delle spese di mantenimento e cura dei criminali alienati, e trasferirne il carico sulle Provincie. Questo fu, nella realtà parlamentare, l'elemento decisivo.

L'oratore illustra rapidamente le altre ragioni, oltre quella del titolo giuridico del ricovero, ragioni di tecnica edilizia, di indirizzo ospitaliero, di legittima ostilità dei direttori, medici, infermieri (e ricorda i voti dei loro Congressi), come delle amministrazioni provinciali, e le ragioni di riguardo ai malati onesti, per cui i criminali non possono stare con i pari e semplici alienati.

Ne sono indegnamente sacrificati questi — dice — e sacrificati poi anche quelli, sia che vengano tenuti oziosi ed in cella mentre nel manicomio criminale, predisposto per essi nell'edilizia e nel personale, godono di relativa libertà e ad Aversa Filippo Saporito li fa persino lavorare all'esterno, — sia che vengano liberati, ed esposti così ai elementi da cui sgorgano i lor nuovi delitti.

E i direttori dei manicomii comuni fanno bene a liberarli! (*commenti*).

Si tratta spesso di *folli lucidi* che per la parola della stessa legge neppur possono essere tenuti al manicomio. E soprattutto, mentre è facilmente governabile una massa di centinaia di pazzi onesti, basta un solo anomalo costituzionale per organizzarne le evasioni, gli attentati, le rivolte.

UNA VOCE. Ma ci sono i reparti speciali per i criminali nei manicomii comuni!

FRANCHI. Sì. Lei non è certamente un alienista. Non lo sono neanche io, ma debbo a un antico rilievo di Filippo Saporito — che qui in mezzo a noi, ci ricorda l'adorata figura di Gaspare Virgilio salutato da Lombroso medesimo come maestro, fondatore in Avversa del primo Manicomio criminale, trionfo mirabile ma allora prematuro della Senola positiva italiana — debbo a lui, discepolo eminente di Gaspare Virgilio e degno continuatore dell'opera sua, di poter dire ciò che ho poi ben veduto co' miei occhi: che cioè questi *reparti speciali* sono una povera concessione fatta alla scienza con grossolano empirismo. Come se i criminali pazzi fossero tutti uguali fra loro! Come se fra loro non vi fossero tutte quelle diversità patologiche e anche, e maggiori, incompatibilità sia subbiettive di convivenza sia obbiettive di disciplina, che vi sono tra gli altri alienati!

E poi? I *reparti speciali*, e per il costo di costruzione, e per la speranza di una respicenza del legislatore, furono fatti per via di adattamenti alla meglio su vecchi locali, soprattutto a base di celle. Eramente, e senza il sussidio dell'esperienza tecnica propria de' manicomi criminali, furono costruiti *ex novo*.

Con questo risultato...

PRESIDENTE. Guardi che i cinque minuti che aveva promesso sono passati!

FRANCHI. Non lo farò più! (*ilarità*).

Foci. Patti, parli.

FRANCHI. Ormai ci siamo, dò fondo, e poi non parlo più. Dicevo, con questo risultato! Ricorderete la rivolta, nel reparto speciale dov'erano riuniti i criminali al Manicomio di Collegno a Torino. Un bel giorno, con la capacità organizzativa criminosa che è del tutto ignota ai pazzi comuni, e con la beffarda sicurezza dell'impunità, in quanto come prosciolti dell'art. 46 cod. pen. essi erano e ben sapevano di essere impuniti per definizione ¹⁾ — un bel giorno costoro assalirono e legarono gli infermieri, sciolsero i compagni che erano al letto di sicurezza, chiusero e barricarono le porte e le finestre, disposero le sentinelle strategicamente sul tetto, i viveri li avevano accumulati, e così tennero in scacco direttore e medici e infermieri, procuratore del Re e forza pubblica, e il prefetto di Torino, trattando da potenza a potenza come... fossero stati ferrovieri (*ilarità* ²⁾).

Compiacendosi perciò del proposito espresso da Leonardo Bianchi per la sollecita riforma della legge manicomiale, dichiara che, — senza entrare nelle questioni della specificazione ulteriore e della insufficienza numerica dei manicomi criminali, che per compiacere ai classicisti furono mascherati con lo spropositato nome di *giudiziari*, come se vi stessero i soli giudicabili! — la riforma però non dovrà consistere nella semplice cancellazione del regresso compiuto con quella legge, ma realizzare un progresso.

Il progresso sta nella non *predeterminazione legislativa*, onde sia possibile la destinazione dell'individuo a seconda dell'avere esso, o no, la *pericolosità criminale*.

Invero, da un lato abbiamo dei prosciolti che sono alienati veri e propri, e non pericolosi, come vi sono degli antichi prosciolti che hanno cessato di essere pericolosi per il decorso stesso dell'alienazione, o per vecchiaia, o per malattia fisica, — e tutti costoro inutilmente torrebbero a ingombrare il manicomio criminale.

Dall'altro lato abbiamo dei delinquenti pericolosi, sulla cui costituzione criminale si è impiantata, senza cancellarla, e anzi ricovrendone particolari e specifiche forme (come il Saporito va dimostrando) l'alienazione mentale. A cagion di questa alienazione mentale, e come « alienati », essi si trovano nel manicomio comune; ma, a cagione della lor costituzione criminale, questo non è l'istituto adatto per essi.

Quid agendum degli uni, *quid agendum* degli altri?

¹⁾ Infatti il Tribunale non potè non assolverli. Trib. Torino, 12 ottobre 1912, pres. Rossi, c. Tarditi ed altri, in *Sc. Pos.*, gennaio 1913, pag. 67.

²⁾ La minaccia dello sciopero generale ferroviario incombeva di ora in ora, non solo alla vigilia del Convegno, ma durante tutte e tre le giornate, tanto che dovette anche rinunciarsi alla gita ai Castelli Romani, stabilita pel 4.º giorno.

Chiariamo bene che ho parlato di individui i quali si trovano *attualmente* nel manicomio comune, gli uni, fra coloro che vi stanno nella condizione giuridica di *prosciolti*, e gli altri, fra coloro che vi stanno nella condizione giuridica di *ricoverati come alienati*. Per brevità non parlo di tutti coloro che, simili agli uni o simili agli altri, si trovano o in libertà, incensurati o già espianati pena, o in carcere, o al domicilio coatto, o ammoniti, o sorvegliati speciali.

Quale destinazione dare, dunque, agli uni e agli altri?

È chiaro che i pazzi prosciolti dell'art. 46 cod. pen., non pericolosi, o non più pericolosi eriminalmente, debbano avere quella destinazione che è indicata dal loro stato mentale e fisico e di famiglia: restituiti a questa, se possibile, ricoverati nel manicomio comune o in un comune ospizio: non dovranno — cioè — *sol perchè prosciolti dell'art. 46 cod. pen.*, essere restituiti al manicomio criminale con l'invocata riforma della legge manicomiale. Il titolo di loro ricovero non è, o non è più, la *difesa sociale*, bensì l'*assistenza sociale*.

Non è altrettanto chiara la destinazione degli altri. Trattandosi di alienati prevalentemente criminali, e pericolosi, niun dubbio che nell'invocata correzione della legge del 1904, dovranno tornare al manicomio criminale quando sieno dei prosciolti. Ma il dubbio c'è in quanto e per quelli che si trovino nel manicomio comune nella semplice qualità di alienati.

Il problema è antico tra gli alienisti, ma è nuovo tra i giuristi che — fuor dell'impulso positivista — disdegnarono sinora queste gravissime quistioni. E il problema è insoluto.

PRESIDENTE. Ma lei è nel tema?

FRANCHI. Ci sono tanto, nel uccello anzi del tema, che negli anni di ristagno degli studi penalistici (anche nel campo classico), io ebbi, appunto perchè positivista e di tali problemi consapevole, quella che oggi può essere considerata una fortuna: — sostenni, cioè, per il primo la *giurisdizionalizzazione delle misure di sicurezza* ¹⁾, e nella speciale quistione di cui trattasi dimostrai, come pur ora sostengo, la necessità anche di un *secondo grado di giurisdizione*, nel giudizio di sicurezza da instaurarsi per questo contingente di criminali alienati che impropriamente si trovano come semplici alienati nel Manicomio comune.

Essendo prevalentemente di *assistenza sociale* il titolo del loro attuale ricovero, non possono per via amministrativa passare al manicomio criminale, bensì occorre un *giudizio* per variare il titolo — e con esso la disciplina della custodia — in quello di *difesa sociale*.

Trova pertanto, in questo caso — di un giudizio di sicurezza che si svolge non in dipendenza di un reato, ma per la valutazione di una entità criminale — uno degli esempi, e con ciò una delle ragioni, per credere che il *giudizio penale* debba essere disgiunto dal *giudizio di sicurezza*, salvo in quei casi in cui la gravità del delitto e la sicurezza della prova di reità, abilitino il giudice penale a pronunciare la sentenza di condanna anche come giudice di sicurezza. Osservando che a ogni modo la quistione non è di principio, ma è di pratico ordinamento, si compiace di essere perfettamente d'accordo con quanto il Prof. Longhi — il quale già in una opera di lunga lena ²⁾ aveva per altra e indipendente via raggiunto il postulato della giurisdizionalizzazione delle misure di sicurezza — ha detto, dimostrando al Convegno che il reato amnistiato, il reato prescritto, il tentativo inidoneo, ecc., oggetti non possibili di giudizio penale, lo sono, ed essenziali, del giudizio di sicurezza.

¹⁾ Cfr. *Di un sistema relativo di pene a tempo indeterminato*, in *Sc. Pos.*, agosto 1900, pagg. 472-476; — *La dottrina e l'esecuzione delle pene prima e dopo Lombroso*, ivi, luglio-agosto 1906, pag. 394-403; — *Riforma carceraria scientifica, Manicomio e Misure di sicurezza*, ivi, dicembre 1908, pag. 686-696. In queste ultime pagine è studiato il problema dei criminali alienati e loro destinazione.

²⁾ LONGHI, *Repressione e prevenzione nel diritto penale attuale*, pagg. 1070, Milano, 1911.

Con altrettanto piacere ha sentito dal Prof. Tamburini che la garanzia principale è che il direttore del manicomio sia un galantuomo.

Io non sono sospetto — dice — appunto perchè ho sostenuto la giurisdizionalizzazione quando (ch'io mi sappia) nessuno ci pensava.

Ma sembra che si voglia fare senz'altro una uguale unica procedura tanto pel giudizio penale, quanto pel giudizio di sicurezza, quanto per l'internamento nel manicomio comune.

Si tratta invece di tre funzioni che se hanno un'identità fondamentale, non sono affatto identiche, specialmente la terza. Laonde, somiglianza di procedimento giurisdizionale, ma differenza nel contenuto e negli organi di esso.

Senza di ciò, io vedo il pericolo di regalare alle misure di sicurezza e agli internamenti manicomiali, e rispettive liberazioni, tutte quelle complicazioni che noi latini abbiamo saputo centuplicare in materia processuale penale!

Ora, siccome queste complicazioni non raggiungeranno — anzi! — l'effetto di garantire che tutti i delinquenti vadano in galera e che tutti i galantuomini stiano sicuri, regalarle anche ai manicomi, sarebbe commettere quello stesso errore per cui nei giudizi penali si dice che siccome sono i poveri che costituiscono la maggioranza degli imputati, bisogna adottare una massa di disposizioni per cui i poveri non siano trattati peggio dei ricchi. Si vorrebbe cioè, attraverso alla giustizia penale, fare, e soltanto ne' suoi riguardi, la gran riforma sociale, come se la giustizia penale non fosse una parte del tutto sociale.

Quando si è detto *giurisdizionalizzazione* si è affermato un principio, nel quale tutti, e anche il Prof. Tamburini per i manicomi, possiamo e dobbiamo essere d'accordo. Ma come d'altronde una linea netta di separazione fra *giurisdizione* e *amministrazione* non c'è, questo ci deve confermare nella possibilità e nella necessità di dare contenuto diverso alla garanzia giurisdizionale, affidando l'esercizio, e cioè affidando il merito del giudizio a collegi realmente competenti, capaci di giudicare *proprio*, senza dover ricorrere a perizie, nei quali collegi bensì l'autorità giudiziaria penale sia rappresentata; collegi, cui si affideranno i giudizi di sicurezza, e — distinti dai provvedimenti provvisori d'urgenza, necessariamente amministrativi di provvedimenti definitivi di ricovero manicomiale: collegi, infine, di cui è tanto più necessaria l'autorità che viene dalla competenza tecnica, in quanto dovranno le loro sentenze salvare le spalle ai direttori dei manicomi comuni e dei manicomi criminali (ed in manicomi criminali dovranno ben trasformarsi le case penali da destinarsi ai condannati a tempo indeterminato): salvare le spalle — dico — dalle conseguenze di quella trasformazione della psicologia dei prigionieri di cui il Prof. Ferri ha parlato, che avverrà per effetto della indeterminazione del *maximum* della durata, secondo il rilievo di Saporito.

Chiude raccomandando che, per un caso in cui un sequestro di persona possa avvenire, e che del resto è penalmente perseguibile come reato — non si complacino con una mastodontica burocrazia giudiziaria tutte le altre decine di migliaia di casi normali. (*vide approvazioni*).

Il Prof. ANTONIO D'ORMEA, direttore del Manicomio di Siena dichiara (come già Leonardo Bianchi) di essere decisamente contrario al concetto di « pericolosità permanente ».

La nostra scienza ha due qualità: la non infallibilità e la progressività. Ora possiamo oggi dare onestamente un giudizio di pericolosità permanente che implichi la situazione del domani dell'individuo giudicato, mentre questo nostro giudizio può ripercuotersi in un danno incalcolabile per lo stesso individuo? Tutti sanno come nei nostri manicomi vengano individui con questa classifica di pericolosità permanente, che è di ostacolo insormontabile per dare libertà ad essi, quando la nostra scienza ci dice che questa pericolosità non esiste più. È naturale che il magistrato, di fronte al primo giudizio trovi la contraddizione del giudizio nostro che li mette in grave imbarazzo. E noi d'altronde ci troviamo davanti ad un giudizio fatto da altri, che dobbiamo subire.

Conferma come psichiatra gli accenni del Frauchi, anche circa la funzione

dei manicomi civili che non è di difendere la società dai criminali, ma di osservarli in quanto sieno entrati nel campo della malattia.

Ora quando la malattia è scomparsa, non è che vogliamo liberarci da questi individui come da un inquinato fastidioso, ma si è che la nostra coscienza ci dice che non sono più individui da manicomio. Ci vorrebbe perciò una restaurazione maggiore della autorità del direttore.

D'altra parte vi può essere un'altra ragione per cui noi chiediamo di dimettere qualcuno di questi individui pericolosi: ed è la ragione inversa, che cioè se la loro pericolosità permane e permane per sempre, allora essi non sono da curarsi nei manicomi comuni (*vive approvazioni*).

Il presidente, on. BERENINI propone che si esaurisca con sollecitudine la discussione nella mattinata, che altrimenti i lavori del Congresso non potrebbero essere esauriti nel termine stabilito (*Il Congresso approva*).

L'Avv. Prof. FRANCESCO DE LUCA si dichiara egli contrario ai « massimi » e ai « minimi ». Si preoccupa della questione sul chi debba essere chiamato ad giudicare i criteri della pericolosità. Egli sostiene che questi debba essere il giudice, al quale deve esser così restituita « una facoltà che era stata a lui tolta, in base al minimo e al massimo della pena ».

Si fa poi a trattare di quali sieno i criteri a cui deve attenersi il giudice e sostiene che tra questi deve porsi in prima linea il rapporto del direttore dello stabilimento. Ciò per i delinquenti non pazzi, per i così detti sani di mente.

Quanto ai delinquenti pazzi il giudice non può che basarsi sulla sentenza, per così dire, dello psichiatra.

Ma vi è un altro problema...

PRESIDENTE: Prof. De Luca, il suo discorso è molto importante ma se potesse presentare le sue argomentazioni in forma di conclusione gli ne sarei gratissimo. È la tirannia dell'orologio.

DE LUCA così riassume il suo pensiero:

Niente minimo e massimo per la pena indeterminata. Il giudice deve avere caso per caso ampia facoltà di stabilire se vi sia pericolosità o no e ciò perchè il delinquente condannato possa essere ammesso in uno stabilimento carcerario o in un manicomio criminale. Per la dimissione del delinquente è sempre il giudice che deve pronunciare la sentenza per cui il delinquente è rimesso in libertà. Colui che è stato dimesso deve restare in una condizione di libertà sorvegliata.

Il Prof. LUIGI CAPPELLI, docente d'Antropologia criminale a Ferrara e direttore del Manicomio di S. Servolo a Venezia, svolge il seguente ordine del giorno:

« Gli imputati sottoposti a perizia psichiatrica non devono essere inviati in ogni caso nei manicomi, come si procede attualmente per la interpretazione data dal magistrato inquirente alle nuove disposizioni del nuovo Codice di proc. pen. in tema di perizie, ma soltanto nei casi in cui la infermità di mente sospettata nel momento del reato sia, all'atto in cui dal giudice è ordinata la perizia, integrata in un vero e proprio stato di pazzia.

« Nei casi in cui la sospettata infermità mentale non sia integrata in un vero e proprio stato di pazzia, gli imputati debbono esser posti in osservazione in sezioni speciali annessi ai grandi stabilimenti carcerari e affidate a competente personale tecnico ».

VIRO DE BLASI, della Clinica ginecologica di Genova, osserva che gli ospiti del manicomio non sono sempre ammalati del sistema nervoso, ma anche di altri organi, che, per riflesso, producono poi malattie mentali.

Propone quindi che, nelle conclusioni del relatore, dove dice che è necessario

dare ai manicomani comuni quel carattere ospitaliero che si conviene ad istituti di cura, si esprima questa idea, di trasformare i manicomani stessi in altrettanti poli-clinici, nei quali i cultori di tutte le branche della medicina possano esercitare la loro opera curativa.

LUIGI SOLINAS. Il direttore degli Stabilimenti penali di Roma crede che sia necessario determinare l'età massima che debbono avere i delinquenti pericolosi da condannare a pena indeterminata per impedire che gli stabilimenti destinati a ricoverarli possano diventare degli ospizi per gli invalidi (*approvazioni*).

La piena fiducia nell'opera dei direttori degli stabilimenti è concorda perciò nelle conclusioni del Relatore Tamburini.

Quanto ai minorenni crede che non dovrebbe applicarsi la condanna a tempo indeterminato, poichè per essi dovrebbero essere sufficienti, prima di tutto, le nuove sanzioni del Codice di procedura, e poi, le disposizioni in vigore per i riformatori.

Prof. EUGENIO FLORIAN. Ritiene che nella discussione delle due Relazioni si sia molto divagato, a causa forse dell'impreparazione dei vari oratori sul preciso argomento (*interruzioni*).

Secondo lui sopra un solo punto dovrebbe affermarsi il Convegno, e cioè sulle dimissioni e dice che per le dimissioni deve seguirsi il sistema giurisdizionale, con tutte le sue guarentigie.

La laboriosissima e animata seduta è tolta alle 12,45.

LA TERZA SEDUTA (SABATO 18 APRILE, POMERIGGIO)

Presidente Prof. MARIO CARRARA.

La seduta comincia alle 15,15.

FERRI annuncia che nella seduta di domenica interverrà, come intervenne all'inaugurazione, il Prof. GILMORE, ordinario di diritto e procedura penale alla Università di Wisconsin, rappresentante dell'Istituto americano di criminologia, che ha un indirizzo metodico positivo.

Si riprende la discussione delle Relazioni TAMEURINI e GAROFALO.

Avv. ANTONIO BUA, premesso che il giudizio di riadattabilità all'ambiente sociale ha un'importanza giuridica eguale al giudizio di antisocialità, in quanto che entrambi si aggirano sulla libertà del delinquente, sostiene la giurisdizionalità dell'attività degli organi statali in tali giudizi. Di più propone che, accanto alla cartella biografica dei segregati, per ciascuno di questi, la Direzione degli stabilimenti di segregazione debba tenere un libretto personale su cui segnare tutti i fatti del segregato che potrebbero avere importanza pel giudizio di riadattabilità all'ambiente sociale; che questo libretto debba essere visibile tanto al P. M. come alla famiglia del segregato, e che in base ad esso tanto il P. M. come la famiglia possano promuovere il giudizio di riadattabilità, qualora la Direzione trascuri di farlo. (*approvazioni, applausi*).

Ferri svolge l' « ordine del giorno di tendenza ».

FERRI. Crede che un Congresso non possa entrare a deliberare ciascuna proposta particolare precisa e concreta e che perciò sia opportuno, lasciando le conclusioni dei relatori come elementi di studio e di preparazione nell'esame de

problema, riassumere lo spirito comune del Congresso in un ordine del giorno, che affermi dei principii generali, di cui le singole disposizioni legislative, volta per volta, saranno l'applicazione pratica.

Concorda nel concetto esposto da vari oratori per la giurisdizionalità delle provvidenze in questione, e ciò per i vari ordini di ragioni da lui già espresse nel riassumere la Relazione Garofalo.

Mostra l'efficacia delle gaurentigie giudiziarie e per conservare negli stabilimenti il necessario equilibrio disciplinare e nei casi di contestazioni che se sono rari non possono escludersi.

Convieni col Relatore Tamburini, che l'opera del direttore, sia dello stabilimento carcerario, sia del manicomio criminale, debba essere sotto il controllo di un'ispezione tecnica seriamente organizzata e non delle Commissioni attuali, di cui dice la Relazione Tamburini (cfr. nel presente fasc., pag. 397-98), che non hanno una funzione organica.

Crede anzi che preferibilmente lo stesso giudice il quale ha condannato un individuo, come pericoloso, alla segregazione, dovrebbe essere quello che fa il giudizio della sua liberazione, come riadatto all'ambiente sociale.

Legge poi l'ordine del giorno FERRI-BERENINI, che dopo lievi modifiche suggerite dallo stesso Prof. Berenini e dal Prof. Tamburini, risulta così formulato:

« Il 1.º Convegno della Società Italiana di antropologia, sociologia e diritto criminale, riconoscendo che la segregazione a tempo indeterminato deve essere il provvedimento normale di difesa sociale verso i delinquenti ed alienati per constatata pericolosità inadatti alla vita libera, afferma la necessità che la legge stabilisca le condizioni di fatto e di persona secondo cui i magistrati, tecnicamente specializzati, possano dichiarare la necessità della segregazione indeterminata ed i direttori degli stabilimenti penitenziari e di cura mentale possano, sotto il controllo periodico degli stessi magistrati e di speciali ispettori, continuare o sospendere la segregazione, assicurando ai segregati e alle loro famiglie i mezzi giuridici per provvedere alla tutela dei loro interessi e diritti, che non sieno in opposizione alle supreme esigenze della vita sociale ».

Per il passaggio delle Carceri al Ministero di Giustizia.

Il consiglier MOSCHINI della Cassazione di Roma, svolge il seguente ordine del giorno:

« Come conseguenza della riconosciuta necessità di lasciare alla pronuncia giurisdizionale del magistrato il decidere intorno alla cessazione o al prolungamento della pena indeterminata, il Convegno fa voti affinché l'Amministrazione carceraria passi alla dipendenza del Ministero di Grazia e Giustizia ».

AUGUSTO TAMBURINI risponde esaurientemente ai vari oratori che hanno parlato sulla sua Relazione. È vivamente applaudito.

GIOVANNI GASTI sostiene la necessità che le legislazioni future non dimentichino di provvedere a che lo stato civile degli individui che debbono esser colpiti dalla pena indeterminata sia bene specificato.

Le votazioni. La questione sulla dipendenza dei servizi manicomiali.

Il PRESIDENTE mette ai voti l'ordine del giorno FERRI-BERENINI. (È approvato all'unanimità meno due: Prof. Avv. Altavilla, Avv. Picozzi-Chiodo).

Mette ai voti l'ordine del giorno MOSCHINI, accettato dal Relatore (*È approvato all'unanimità*).

FILIPPO SAPORITO sostiene la necessità che anche i manicomi comuni sieno posti alla dipendenza del Ministero di Grazia e Giustizia, per rendere più intimi, più numerosi e più facili i rapporti tra manicomi comuni, manicomi criminali e penitenziari e per rendere così più efficace l'opera di difesa sociale.

FRANCHI. Nel Belgio è così, ma.....

PRESIDENTE. L'argomento è così importante che deve esser discusso più a fondo. Se ne potrà fare una discussione particolare.

FERRI. Potrà esser discusso nel prossimo Convegno. Il problema è grave anche finanziariamente.

CAPPELLETTI. Chiede sia votato il suo ordine del giorno.

L'ordine del giorno CAPPELLETTI, accettato dal Relatore, messo ai voti è approvato all'unanimità.

La personalità del giudicabile nel nuovo Codice proc. pen.

Si passa subito dopo alla discussione del terzo tema:

La personalità del giudicabile nel nuovo Codice di Procedura Penale.

Assume la presidenza il Prof. TAMBURINI, il quale dà subito la parola all'On. Prof. LEONARDO BIANCHI, relatore per la parte biologica.

Il Prof. LEONARDO BIANCHI svolge dottamente la sua relazione, dando ampia ragione delle Conclusioni che egli così esprime in forma di voti:

« 1.° che il Governo presenti al più presto la legge sui recidivi col proposito di una razionale biofilassi sociale;

« 2.° che venga gradatamente trasformato il sistema penitenziario su un piano organico con chiarezza di intenti e visione precisa di mezzi, metodi e fini. E soprattutto esprime il voto sulla urgenza dell'abolizione del domicilio coatto e della creazione di case di pena, dove il lavoro disciplinato, e più specialmente quello all'aperto, sviluppi e coordini le energie mentali e le rivolga ai fini sociali;

« 3.° che venga disciplinato il servizio sanitario delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali del Regno; che sia migliorato lo stipendio dei sanitari irrisorio e umiliante, ma si esiga da loro la provata competenza in ricerche biopsicologiche;

« 4.° che vengano istituiti normalmente corsi d'igiene scolastica, specialmente a base di psicologia normale e patologica che sia assunta come materia di esame nelle scuole normali, e che in tutte le scuole elementari e medie s'istituisca un efficace servizio sanitario, che dia garanzia di cultura psicologica, e provveda alla biofilassi della deficienza mentale e della delinquenza ».

L'oratore è accolto in fine da vivissimi e prolungati applausi.

PRESIDENTE. L'applauso del Congresso mi dispensa dal ringraziare l'onorevole LEONARDO BIANCHI per la sua splendida relazione, così densa di pensiero ed importante per le conclusioni pratiche cui giunge.

FERRI annunzia a questo punto che il Prof. GIUSEPPE SERGI non potendo intervenire perchè s'è ammalato, manda il suo saluto. Propone che il Congresso mandi all'insigne scienziato l'augurio più fervido di vederlo tornare giovenilmente pronto a tutte le battaglie del pensiero civile. (*Applausi vivissimi*).

Il PRESIDENTE dà la parola al Prof. EUGENIO FLORIAN, relatore sullo stesso tema, per la parte giuridica.

Il Prof. FLORIAN svolge la sua Relazione così concludendo:

« La considerazione processuale della personalità del giudicabile apparisce nell'

codice nuovo ancora del tutto insufficiente: segnatamente è trascurata in quanto l'anomalia psichica sia diversa dalla pazzia. I mezzi d'indagine, in quanto con la cognizione della personalità del giudicabile hanno attinenza, appaiono disposti e ordinati in modo più idoneo che nel codice passato, per quanto si tratti pur sempre d'un orientamento embrionale. D'altronde non pochi inciampi, ostacoli e limitazioni intralciano l'indagine in quanto a cotesto punto di vista si riferisce.

« Non crediamo si debba e si possa qui tentare nemmeno lontanamente una ricostruzione del processo secondo il criterio e lo scopo di farlo servire quanto più possibile alla individuazione del giudicabile e perciò al maggiore rilievo della personalità di lui, ma possiamo, però, limitatamente al contenuto del codice novello ed alla critica delle sue disposizioni, formulare a mo' di conclusione delle proposizioni riassuntive:

« 1.º Constatato il nesso di coordinamento e di subordinazione, che lega il codice del rito penale al codice penale, è da rilevare che le deficienze le quali nel codice proc. pen. nuovo si riscontrano in quanto alla considerazione della personalità del giudicabile, dipendono in parte dalle deficienze del codice penale sull'efficienza delle caratteristiche personali del delinquente rispetto all'imputabilità ed alle pene;

« 2.º Sono da segnalare le lacune, che nel codice processuale riscontransi, tranne rare eccezioni, per quanto concerne le misure di sicurezza sia rispetto alla ricerca dei presupposti che le rendano possibili, sia rispetto all'attività dei diversi organi del rito, sia rispetto ai rimedi giurisdizionali;

« 3.º Sono, in massima, da lodare, sotto il profilo che servono a meglio determinare la personalità del delinquente, le disposizioni sulla perizia psichiatrica e sul casellario;

« 4.º È da far voti, in via generale, perchè la personalità del giudicabile abbia nel codice una più larga valutazione nei riguardi eventuali dell'applicazione così d'una pena come d'una misura di sicurezza ed all'uopo sieno raccolti nel processo i materiali necessari, e disposti i mezzi adeguati;

« 5.º È da far voti in ispecie:

« a) che sia da provvedere perchè il giudice abbia il più possibile la immediata personale conoscenza dell'imputato, onde, pur senza vessazioni verso costui, sia da stimolare ed eccitare, anche mediante opportuni mezzi coercitivi, la presenza dell'imputato nel dibattimento;

« b) che l'interrogatorio nell'istruttoria sia deferito il più possibile al giudice ed abbia anche lo scopo di esplorare la personalità morale dell'imputato;

« c) che sia larga quanto più possibile la indagine sui precedenti e sulla attuale condotta morale e sociale del giudicabile, onde è da abolirsi la restrizione di cui l'art. 246 cod. proc. pen., segnatamente in quanto al divieto di testimonianze sulla moralità in genere dell'imputato;

« d) che, nei riguardi dei minori, i quali abbiano agito senza discernimento, sia da rendere obbligatorio od almeno facoltativo il parere di un perito sul carattere personale del minore e sulla opportunità del ricovero;

« e) che nei riguardi della perizia psichiatrica sia da ammettere l'intervento della difesa nell'interrogatorio dell'imputato e nella assunzione delle testimonianze in quanto cotesti atti abbiano lo scopo di servire alla perizia ed all'esecuzione di essi assistano i periti ».

(L'oratore è vivamente applaudito).

Le modifiche al nuovo Codice, e gli « eterni giudicabili ».

Apertasi la discussione prende per primo la parola il Prof. ENRICO ALTAVILLA il quale dà ragione del seguente voto:

« Il Congresso fa voto perchè tra le riforme parziali alle quali non potrà sfuggire il nuovo codice di procedura penale non sia dimenticata la soluzione dell'importante problema detto da Bruno Franchi « degli eterni giudicabili », problema reso più angoscioso pel disposto dell'art. 471 cod. proc. pen. che ha portato nell'orbita degli eterni giudicabili anche gli affetti da malattie somatiche insanabili. »

« E a tal uopo propone:

« 1.° che sia ripristinato l'istituto dell'assenza, dando diritto:

« a) ai malati di corpo di chiedere di esser giudicati come se fossero presenti;

« b) ai difensori dei malati di mente di chiedere la celebrazione del giudizio quando ciò ritenessero necessario;

« 2.° che si allarghi l'istituto della riapertura dell'istruttoria al caso di infermità mentale apparentemente sopravvenuta dopo il rinvio a giudizio, quando sorgesse il legittimo sospetto che l'imputato avesse compiuto il delitto perchè infermo;

« 3.° che nel caso di giudizi contro più imputati possa la sentenza di proscioglimento per la inesistenza del fatto o perchè il fatto non costituisce reato, aver valore anche per chi non intervenne nel giudizio perchè legittimamente impedito;

« 4.° che infine i criteri della prescrizione sieno applicati come del resto la legge vuole, ma la giurisprudenza nega, al legittimamente impedito ».

Inoltre il Prof. ALTAVILLA propone che il Congresso emetta un voto affinché, nelle eventuali riforme da apportarsi al nuovo Codice di proc. penale, ve ne sia una che stabilisca che il termine per il giudizio, non possa, in ogni caso, essere superiore al termine massimo della pena stabilita per il reato da giudicarsi (*vide approvazioni*).

BRUNO FRANCHI. Ringrazia il Prof. Altavilla di avere portato qui questa questione, che già aveva con chiara dottrina riesaminata ¹⁾. Nella Relazione ministeriale che precedeva il disegno di legge « *Riforma delle disposizioni relative alle pene nel procedimento penale* » presentato dal compianto guardasigilli On. FANI, le proposte che l'oratore fece quand'ebbe « scoperti » nei manicomi criminali quelli che chiamò gli *eterni giudicabili* ²⁾ erano con insolita ampiezza discusse ³⁾, « onore — soggiunge — che mi fu ripetuto nella Relazione che precedeva il Progetto Finocchiaro Aprile, dal quale è venuto il nuovo Codice di procedura penale » ⁴⁾.

Onori dunque, sì, ma non ho raggiunto lo scopo concreto che mi ero prefisso!, di cancellare dalla vita giuridica italiana questa vergogna degli « eterni giudicabili » che è vergogna della vecchia scuola classica. Perchè si dice: costoro essendo incapaci di difendersi, debbono in eterno rimanere nella condizione di giudicabili, non potendo essere giudicati chi non è in grado di difendersi. Così in omaggio al *grande principio* dell'oralità, si arriva alla grande ingiustizia di tenere questi disgraziati — tra i quali ci sono degli innocenti! — nella condizione stessa degli ergastolani, non soltanto nel senso che non usciranno se non con la morte dal ma-

¹⁾ FILIPPO SAPORITO ed ENRICO ALTAVILLA, *Gli « eterni giudicabili » dal lato antropologico e del lato giuridico*, in *Riv. di dir. e proc. penale*, gennaio 1912, p. I, pag. 1.

²⁾ Cfr. *Riforma carceraria scientifica, Manicomi, e Misure di sicurezza*, in *Sc. Pos.*, dicembre 1908, pag. 679.

³⁾ Cfr. Relazione e Progetto FANI (presentato al Senato il 13 dicembre 1910), in *Sc. Pos.*, novembre dicembre 1910, pag. 501.

⁴⁾ Cfr. la Relazione FINOCCHIARO-APRILE, *Atti del Senato*, legisl. XXIII, sessione I, p. 33.

Per un esame dello stato attuale della questione nella dottrina (GRISPIGNI, *Il nuovo diritto criminale negli accanprogetti della Svizzera, Germania e Austria*, in *Sc. Pos.*, maggio-giugno 1911, pag. 257, nota; — G. B. DE MAURO, *Le esigenze della politica criminale*, ecc., in *Riv. Pen.*, settembre 1912, pag. 306; — FLORIAN, note giurispr., nella sua *Rivista*, 1913, p. II, pagg. 21 e 218; — MANZINI, *La scomparsa e la pazzia sopravvenuta dell'imputato*, in *Riv. Pen.*, 1906, vol. LXIII, pag. 252) — vedi B. FRANCHI, *Il posto del nuovo Codice nel dinamismo scientifico e legislativo*, introduzione alla Raccolta *Il nuovo Codice di procedura penale*, Milano, Soc. Ed. Libr., 1914, pag. 21-24, nota.

nicomio criminale, avendo la stessa lor tristissima condizione giuridica un immediato riflesso sullo stato mentale già malato, intensificandone la malattia, — ma anche nel senso che, essendo il regime manicomiale impostato sulla natura e grado della psicopatia, un eterno giudicabile può dover stare, effettivamente, insieme con un ergastolano.

Evidentemente, è l'istituto della *rappresentanza dell'incapace*, quello che occorrerebbe introdurre nel diritto processuale penale, per ovviare a questa vergogna e ad altre simili necessità. Ed è ciò che infatti io proposi fin dal primo momento. Ma nelle due Relazioni ministeriali Fani e Finocchiaro-Aprile mi si obiettò che la questione era di diritto sostanziale, non di diritto formale, e che quindi non si poteva risolverla in sede di riforma alle perizie, e nemmeno in sede di riforma generale della procedura penale. Non credo a queste ragioni, e perciò mi associo alla proposta del Prof. Altavilla. (*Five approvazioni*).

Prof. SILVIO LONGHI. Per la parte che ha avuto nella compilazione del nuovo Cod. proc. pen. è in grado di dire che qualcuno dei *desiderata* del relatore Florian erano stati portati innanzi alla Commissione Reale e poi ritirati, perchè in quella Commissione coloro che rappresentavano le nuove tendenze erano pochi e potevano si esporre qualche loro idea ma non potevano avere influenza sulle decisioni.

Quanto agli « eterni giudicabili », la loro condizione è stata in qualche modo modificata, si da rendere ormai quei giudicabili soltanto... semi-eternei (*Uarità*).

Infatti, quando si dice che oggi si può prosciogliere l'imputato infermo di mente anche in sede istruttoria, non si comprende perchè debba esser trattenuto in un manicomio....

ALTAVILLA (*interrompendo*). No, no! È dopo pronunciato il rinvio a giudizio che comincia l'« eterno giudicabile »!

FRANCHI. Sicuro! E il proscioglimento in istruttoria c'era anche col vecchio Codice. Ma il magistrato non conosce o disconosce la malattia, e pronuncia l'ordinanza di rinvio a giudizio, oppure è la malattia che si manifesta dopo, oppure il dibattimento stesso — alle volte già quasi giunto alla fine! — si sospende e si rinvia a nuovo ruolo per sottoporre il giudicabile a perizia.

ALTAVILLA. È così che si creano, gli eterni giudicabili! E col nuovo Codice saranno di più!

CAPPELETTI. Ci sono anche nei manicomi comuni...

FRANCHI. È naturale! Son quelli, in quelle condizioni, che sono mandati per la perizia nei manicomi comuni.

Il Congresso s'interessa vivamente alla disputa. Molti altri interrompono. Il PRESIDENTE scampanella.

Il Prof. LONGHI risponde che se tali inconvenienti si verificano, ciò non è tanto per difetto della legge, quanto perchè le persone errano nell'applicazione della legge....

FRANCHI. Anche questo è vero. È la mancanza di specializzata cultura nei giudici penali, onde non si accorgono delle psicopatie o le credono simulate, ovvero è la resistenza sistematica ad ammettere l'infermità mentale, in quanto questa, pel dogma infausto dell'imputabilità morale, è causa di liberazione. Sicchè la decisione di procedere alla perizia avviene quando non se ne può più fare a meno, spesso al dibattimento, e l'Erario sopporta tutte le spese del rinvio!

LONGHI. È lieto che così siasi raggiunto l'accordo sulla vessata questione, tanto che egli propone questa aggiunta alle conclusioni del Relatore Florian:

« f) che sia resa possibile la celebrazione del processo anche nei riguardi di coloro che sono impediti di esser presenti per constatata malattia fisica o psichica ».

Passando a discutere alcuni punti della Relazione Florian, conclude che se si è detto che il nuovo codice ha questi e quei difetti, ed è vero, ed è giusto, è però anche vero che il codice, così come è inquadrato e disciplinato, prevede dei *punti di attacco*, affinché al vecchio organismo se ne aggiungano dei nuovi più sani e vigorosi, che possano dargli come una novella vita. (*Five approvazioni*).

Espiazione penale e maternità. L'alienista nelle Carceri.

L'AVV. VINCENZO PALTRINIERI di Parma dà ragione del seguente ordine del giorno:

« Il Congresso fa voti che nell'ordinamento penale abbia più larga valutazione » la considerazione delle funzioni della maternità, nell'applicazione della pena e » nella sospensione della condanna ».

A. D'ORMEA domanda all'autorevole giudizio del Relatore Leonardo Bianchi se egli riterrrebbe pratico e utile che nelle carceri e soprattutto in quelle giudiziarie dove c'è un elemento più fluttuante e vario, fosse consulente ordinario, vale a dire normale e non eccezionale, sia pure onorario, il titolare di malattie mentali, i titolari dei manicomii, e, in genere, l'alienista.

Scuole d'Applicazione giuridico-criminali.

CESARE AGOSTINI È convinto della necessità che la cultura dell'antropologia e della sociologia criminali venga diffusa il più largamente possibile e che di essa si facciano propugnatori quanti in Italia si occupano di questa materia, di guisa che i magistrati, gli avvocati, i funzionari e i medici di carceri, soprattutto, e d'altro lato gli ispettori didattici possano avere speciali attestati di idoneità per l'esercizio delle loro funzioni.

Propone perciò al Congresso un ordine del giorno col quale si fanno « voti » affinché vengano istituite in Italia Scuole di applicazione giuridico-criminale che, » sul tipo di quelle di Roma, di Torino e di Bologna, le quali han già dato sì soddisfacenti risultati, integrino la cultura universitaria ».

L'ordine del giorno Ferri-Tamburini.

FERRI. Concorda nella necessità di diffondere questa cultura tecnica, col Professor Agostini e ringrazia questi per lo spirito di benevolenza che ha voluto manifestare per i docenti della Scuola di Roma.

Però crede opportuno che il Congresso non voti in modo preciso e concreto ciascuna o tutte le conclusioni particolari che i relatori hanno presentato o che i diversi dissenzienti hanno messo innanzi.

Vorrebbe quindi fare al Congresso, d'accordo col presidente TAMBURINI, la proposta che anche per questo tema fosse seguito il metodo adoperato per il tema precedente.

Crede che si potrebbe adoperare questa forma di votazione:

« Il Convegno udite le relazioni Bianchi e Florian e le altre proposte fatte » in ordine al tema messo in discussione, ne approva completamente lo spirito e le » conclusioni generali e dichiara la necessità che le prossime riforme legislative » sieno ispirate a quei criteri e a quelle conclusioni ».

Le risposte dei Relatori Bianchi e Florian.

LEONARDO BIANCHI, relatore, risponde ai vari oratori per la parte antropologica.

Dichiara poi di convenire pienamente nella proposta del Prof. Ferri, poichè trattasi di problemi così ponderosi, che un Congresso non può che emettere un voto di tendenza e pronunziarsi in forma generale.

Rispondendo al Prof. D'Ormea dice che quando si fa voti di volere una speciale cultura per i medici carcerari, non ci sia bisogno di stabilire che vengano chiamati come consulenti degli specialisti. L'opera di questi potrebbe solo esser richiesta nei casi più gravi.

EUGENIO FLORIAN, relatore, risponde ai vari oratori, per la parte giuridica.

Egli trova anzitutto perfettamente giusta la proposta dell'onorevole Ferri.

Quanto alla questione degli « eterni giudicabili », mentre conviene nelle linee generali col Franchi e coll'Altavilla, ritiene che in seguito al nuovo codice essa non ha più l'estensione che aveva nel codice cessato. (*Interruzioni*).

A proposito poi della seconda parte del discorso del Prof. Altavilla, crede essere tanto evidente che, quando l'imputato ha esaurito preventivamente il massimo della pena che gli si può infliggere, debba essere liberato, da non esser necessario a stabilire questo principio un articolo di legge (Il caso si era verificato nel processo Cuccolo).

Spiega le ragioni che lo hanno spinto a augurare che sia interpretata restrittivamente la disposizione del nuovo Codice la quale stabilisce il divieto della prova della moralità dell'imputato sulla voce pubblica.

Dissente profondamente dal Prof. Longhi sulla necessità di due giudizi separati, penale e di sicurezza. Ciò porterebbe ad ammettere, secondo l'oratore, quella differenziazione tra pena e misura di sicurezza, tra penalità e prevenzione, che non può essere ammessa da chi professa i principii della scuola positiva. Non concorda quindi neppure col Franchi, non solo per ciò che vi ha di consenso tra il Franchi e il Longhi, ma per ciò anche, che quegli assevera non essere questa una questione di principio, bensì di mera opportunità, di pratico funzionamento.

E dal Franchi dissente anche profondamente, per quello che ha detto a proposito dei poveri in rapporto alla procedura penale.

A domanda dell'Avv. GIOVANNI ANTONELLI, il Prof. FLORIAN risponde che parlando del divieto dell'art. 246 cod. proc. pen. intendeva riferirsi solo all'imputato. (*Approvazioni*).

La votazione.

Il PRESIDENTE mette ai voti l'ordine del giorno FERRI-TAMBRINI. È approvato all'unanimità (*Prolungati applausi*).

Comunicazioni.

Dopo cinque minuti, si passa alle Comunicazioni. FRANCHI, segretario, enuncia gli inseriti. Il PRESIDENTE dà la parola alla Dott. GINA LOMBROSO-FERRERO. (*Applausi, segni d'attenzione*). Riassumiamo schematicamente l'importante Comunicazione.

Le funzioni dell'Antropologia criminale dedotte dalla sua storia.

L'oratrice comincia col dire che l'antropologia criminale non nacque a caso dal capriccio scientifico di un dottrinario che nella quiete del suo laboratorio abbia avuto l'idea teorica di esaminare dei delinquenti per vedere se essi erano differenti dai normali. Essa nacque dalle difficoltà che l'antica scuola penale classica creò col concetto che il reo non fosse punibile se non era moralmente responsabile.

Con questo concetto l'antica scuola creava la necessità di stabilire una distinzione fra uomo responsabile e irresponsabile, fra normale e pazzo: distinzione a cui lavorarono con zelo indefesso gli psichiatri del principio del secolo scorso. Essi però non erano giunti ad un alcun risultato e ciò perchè si erano dati a studiare le differenze fra criminale e pazzo e normale prima di saper i caratteri dei criminali, dei pazzi, dei normali.

Cesare Lombroso mentre era medico militare e mentre era direttore di un manicomio, cominciò a studiare metodicamente i normali e poi i pazzi per venire a stabilire il terzo termine di paragone: i criminali, e nel 1863 scrisse la *Medicina Legale delle alienazioni mentali*.

Si diede poi a studiare i criminali — mano a mano però che li studiava le differenze fra pazzi e criminali si facevano sempre più incerte e confuse — quando un giorno gli capitò di sezionare il cranio di un famoso brigante, certo Vilella, che presentava una enorme fossetta occipitale mediana quale hanno gli uccelli per sopportare il cervello mediano. A Lombroso, che tante anomalie ataviche aveva già scoperto nei pazzi, questa anomalia rivelò lo stretto legame atavico che avvicina pazzi e i criminali agli uomini primitivi e già giù sino alle scimmie.

Egli lavorò febbrilmente in questa direzione a dimostrare che la delinquenza era una forma di atavismo, che i delinquenti erano irresponsabili. Con questo egli si accorse che veniva abbattuto il perno principale dell'antico diritto di punire e cercò sostituirlo basandosi sull'altro, che già esisteva in parte nel diritto antico, della *difesa sociale* — stabilendo che questi esseri che per tanta parte erano pazzi e irresponsabili dovevano esser trattati come i pazzi e rinchiusi in *Manicomii criminali*. Già nella prima redazione del progetto di Manicomii criminali che fu comunicata nel '71 all'Istituto Lombardo, Lombroso non chiese di rinchiederli ivi, come alcuno dice, tutti i criminali ma solo gli autori di delitti strani, orrendi, senza ragione adeguata o quelli impazziti durante l'istruttoria o l'espiazione.

La proposta fu accolta con grande favore e il Lombroso proseguì alacramente gli studi, concretandoli nel libro pubblicato nell'aprile 1868 dell'*Uomo delinquente*, in cui ampiamente erano dimostrate la irresponsabilità del reo e la origine atavica della criminalità e si faceva inoltre la descrizione del modo come la società potesse e dovesse difendersi contro questi delinquenti irresponsabili ma pericolosi. E l'interesse pratico che questo studio moveva era così grande che il Lombroso fece segnare un altro scritto sull'incremento del delitto in Italia e sui mezzi a prevenirlo.

Dalla sua storia dunque si può dedurre con sicurezza che l'antropologia criminale ha una grande importanza pratica non solo in quanto serve a dare al giudice una prova di più che l'arrestato sia realmente reo; ma, e più ancora, perchè, avendo dimostrato e continuando a dimostrare che il delinquente è un anormale, un irresponsabile esso serve a scalzare sempre più uno dei cardini del diritto penale classico, quello della *responsabilità morale*, e ad aumentare sempre più l'importanza del cardine della *difesa sociale* che a quello deve sostituirsi. (*Fervissimi e prolungati applausi*).

Criminalità e assicurazioni operaie.

Cessati gli applausi che hanno salutato la rievocazione dell'opera e della figura del Maestro nella sapiente parola della figlia di Lui, il PRESIDENTE ne interpreta il significato, porgendo alla signora Dott. GINA LOMBROSO FERREIRO i ringraziamenti del Congresso.

Dà quindi la parola al Dott. CESARE POLIDORI, già medico della Casa penale

di Viterbo, ed ora sanitario dell'Istituto Nazionale di assicurazioni. Egli fa una comunicazione dal titolo: *Criminalità e assicurazioni operaie*.

Dichiara di essere stato colpito dalla preponderanza dei tipi criminali nella popolazione infortunata e di aver proceduto quindi a indagini che hanno confermato il giudizio d'impressione, potendo così egli stabilire che nelle assicurazioni operaie la criminalità ha un campo di manovra particolarmente adatto. Richiama le già celebri esperienze del Prof. Cesare Biondi ¹⁾ e dimostra come l'analgesia e la disculnerabilità dei criminali, degli istero-epilettici ecc., sieno condizioni preformate per le *auto-lesioni*. Diffondendosi a parlare dei rapporti neuropsicopatologici e delle stesse asimmetrie e deformazioni morfologiche, espone poi le seguenti conclusioni:

1.° La criminalità presenta nei riguardi specifici delle assicurazioni del lavoro una espressione del suo proteiforme parassitismo sociale, che attenta alla sanità e vitalità del nuovo tronco giuridico.

2.° La simulazione o mimetismo fraudolento antisociale fino all'auto-lesione è manifestazione di anomalia costituzionale.

3.° Le stesse anomalie costituzionali, data la facilità di riferimenti a causalità traumatica, costituiscono promesse patologiche che assicurano al criminale il facile successo nel conseguimento dell'utile.

4.° L'infortunio integra la vita criminale come risorsa economica intercorrente e come espediente preparatore di atti criminali.

5.° La recidiva penale e la recidiva infortunistica sono esponenti paralleli.

6.° È possibile l'applicazione di *sostitutivi penali* ²⁾ contro le frodi negli infortuni, ed è da far voto per uno stadio ulteriore della relativa legislazione, onde questa sia messa in rapporto con i dati dell'esperienza scientifica. (*Approvazioni*).

Sono quasi le 20.

L'on. deputato Prof. VINCENZO BIANCHI era stato espressamente officiato dalla segreteria del Convegno a portare in questo notizia de' suoi studi sull'istologia della corteccia cerebrale, che hanno straordinario valore per le scoperte somiglianze fra le alterazioni prodotte dall'*alcoolismo* e quelle prodotte dall'*epilessia* ³⁾, — e i rapporti dell'uno e dell'altra con la *criminalità* sono notori. Egli dovrebbe ora appunto fare la sua attesa Comunicazione. Ma — dopo una così laboriosa seduta — il Congresso è stanco, e l'on. VINCENZO BIANCHI prega di essere dispensato.

FERRI, dichiarando di non poter insistere, esprime il rammarico suo e del Congresso, tanto maggiore quanto più viva e legittima era l'attesa della Comunicazione del Prof. V. Bianchi. Dichiara che la Comunicazione stessa sarà pubblicata nel volume degli *Atti*.

VINCENZO BIANCHI consente o ringrazia.

FERRI, fa comunicazioni sulle ultime notizie da lui ricevute durante la se-

1) Cfr. CESARE BIONDI, *Brevi note di fisiopatologia, medicina legale e giurisprudenza sulle auto-lesioni nel campo degli infortunati del lavoro*, in *Sc. Pos.*, aprile 1914, pag. 332, con postilla di REDAZIONE, *Dal pensiero di Luzzatti ai mezzi sperimentali del Prof. Biondi per la prevenzione e repressione delle frodi negli infortunati*. Nell'importantissimo studio dell'illustre medico-legale di Siena sono richiamate le precedenti pubblicazioni di natura più specialmente tecnica medico-legale. Il fascicolo di Aprile della *Scuola Positiva* fu distribuito al Convegno.

Cfr. in *Sc. Pos.*, marzo 1914, pag. 251, il testo della sentenza 13 dicembre 1913 della *Corte d'Appello di Lucca*, pres. Babbini, est. Bosio, app. Zaccagna ed altri, confermando quella del *Tribunale di Livorno*, che condannava per truffa i falsi infortuni. Ed ivi la nota redazionale: *Il precedente giurisprudenziale sulle auto-lesioni a scopo di conseguire indennità d'infortunio*.

2) Cfr., per concetto e l'applicazione a questa materia della teoria ferriana dei sostitutivi penali, anche la postilla di REDAZIONE cit. alla precedente nota.

3) Cfr. VINCENZO BIANCHI, negli *Annali di Neurologia*, Napoli, 1911 e 1912.

duta, circa lo sciopero generale ferroviario, e le notizie sono sempre incerte. Se lo sciopero venisse proclamato, vi aderirebbero per solidarietà anche i tramvieri della linea dei Castelli Romani. Crede però che possano continuare le iscrizioni alla gita di Lunedì, col banchetto di chiusura a Rocca di Papa.

La seduta è tolta alle 20,10; ma i Congressisti si affollano al tavolo della Segreteria per le iscrizioni alla gita di lunedì. L'Aula si sfolla lentamente.

QUARTA SEDUTA (DOMENICA 19 APRILE).

Presiede il Sen. Prof. **LODOVICO MORTARA.**

La seduta si apre alle ore 10.

È presente il Prof. **GILMORE** titolare di Diritto e Procedura penale all'Università di Wisconsin (U. S. A.) e rappresentante dell'Istituto Americano di Criminologia e Diritto penale.

Il **PRESIDENTE** rievoca brevemente l'opera che questo Istituto sta svolgendo per il progresso della sociologia e del diritto criminale e, sicuro di interpretare il sentimento dei convenuti, presenta al Prof. Gilmore e lo incarica di presentare ai suoi colleghi dell'Istituto, il saluto fraterno e cordiale dei criminologi italiani. (*Vivissime approvazioni e applausi*).

GILMORE. « A nome de' miei colleghi e mio, desidero di ringraziare tutti loro per queste espressioni di simpatia ed esprimo il pensiero che da loro potremo avere altre luci ed altri aiuti in questi studi così importanti ». (*Applausi*).

Le deliberazioni pel pomeriggio e per lunedì, in rapporto alla minaccia dello sciopero ferroviario imminente.

FERRI dà notizia delle pratiche da lui compiute per vedere se, verificandosi lo sciopero generale ferroviario, e quindi anche lo sciopero di solidarietà dei tramvieri dei Castelli Romani, non sarebbe stato possibile compiere la gita e fare il banchetto, andando con le automobili. **FRANCHI**, segretario, comunica il numero degli iscritti. Sono tanti, ed occorrerebbero perciò tante automobili, e per la circostanza il prezzo di queste è così salito, che, su proposta dell'On. **FERRI**, si decide, con generale rammarico, di ritirare le iscrizioni, rinunciando alla gita e banchetto ai Castelli.

Si decide invece di effettuare nel pomeriggio la progettata visita al nuovo Manicomio Provinciale di Roma, diretto dal socio Prof. **AUGUSTO GIANNELLI**, docente alla Scuola d'Applicazione giuridico-criminale. Egli osserva infatti che — se mai — lo sciopero s'inizierebbe alla mezzanotte, e a S. Onofrio dov'è il Manicomio (sulla linea Roma-Viterbo) si può andare e tornare nel pomeriggio stesso.

La parte civile nel nuovo Codice proc. pen.

Il **PRESIDENTE** dà la parola all'On. Prof. **AGOSTINO BERNINI** che svolge la sua Relazione sul tema ultimo:

La parte civile nel nuovo Codice di procedura penale.

L'illustre professore di Parma sviluppa eloquentemente e con limpido rigore

la sua tesi, che il risarcimento del danno entra a far parte degli elementi essenziali della pena epperò deve essere uno degli obiettivi della azione penale, e che quindi il danno derivante dal reato si differenzia nettamente da qualunque altro genere di danno.

Spiega le ragioni per cui nella compilazione del nuovo codice prevalsero concetti diversi, intesi a limitare eccessivamente la funzione della parte civile, e ricorda l'opera svolta in seno della Commissione senatoria dal Sen. MORTARA perchè quei postulati della scuola positiva fossero accolti nel nuovo Codice.

A conclusione dello splendido discorso, sottopone al Convegno le seguenti proposte di più sollecita e pratica attuazione:

«1.º estendere il titolo per la costituzione di parte civile a tutti coloro, cui spetti il diritto leso dal reato, anche se questo non abbia prodotto danno, e agli enti o associazioni costituite al fine di promuovere e difendere interessi collettivi protetti da leggi speciali;

«2.º estendere a tutti i reati di azione privata il diritto nell'offeso a promuovere direttamente il giudizio, e attribuire al giudice la facoltà di sospendere, nei congrui casi, il giudizio così promosso e di rinviare la causa a istruzione formale;

«3.º riconoscere alla parte civile ampia facoltà di concorrere all'accertamento del reato e alla condanna penale e di valersi di tutti i mezzi di impugnazione, anche contro le sentenze rese in sede istruttoria, nei casi nei quali tale facoltà spetta agli organi ufficiali dell'accusa, anche quando non sia da questi esercitata;

«4.º riconoscerle, almeno, tali facoltà quando il giudizio sia promosso a richiesta dell'offeso;

«5.º coordinare in relazione a tali riforme le altre disposizioni del codice, che ad esse si connettono.

(Vivissimi e prolungati applausi).

Discussione della Relazione Berenini.

Il presidente, Sen. MORTARA, ringrazia a nome del congresso l'On. Berenini per la dotta relazione.

Personalmente poi è grato al Relatore per aver ricordato quanto egli ha sostenuto nella dottrina e ha svolto in seno alla Commissione senatoria. E gli è grato perchè l'indirizzo che l'oratore tentò di far prevalere in questa Commissione « fu qualificato — dice il Sen. MORTARA — addirittura come reazionario, come un indirizzo che ci spingeva di nuovo verso i metodi dell'inquisizione, verso la tortura, verso il medioevo, e si disse persino che era naturale che avesse questo carattere, perchè era proposto da un procuratore generale, che ero io! *(Si ride)*.

Questa rivendicazione delle idee sostenute da me in Senato, fatta dall'illustre Prof. Berenini mi conforta anche dal punto di vista del carattere eminentemente civile, liberale e democratico di quella tendenza, perchè è civile, liberale e democratico tutto quello che serve e che giova a purificare la vita sociale da quell'elemento impuro e deleterio che è la criminalità.

Per cui oggi è da rallegrarsi che il legislatore abbia potuto accogliere e sancire alcune buone disposizioni sull'argomento, che sono quelle alle quali nella sua lealtà ha reso onore il vostro illustre relatore *(Vive approvazioni)*.

L'AVV. GIOVANNI ALBANO di Roma ritiene che la difficoltà principale della questione stia in questo: che si parla di un istituto governato dai principi della scuola classica, volendo applicarvi le concezioni e i metodi positivisticci.

Parla poi eloquentemente, e citando giurisprudenza e dottrina con richiami ai vivi elementi dell'arringo professionale, degli abusi della parte civile (specie ri-

spetto ai reati colposi), concludendo che troppo spesso la parte civile più che al risarcimento del danno mira all'esercizio della vendetta.

L'oratore ritiene che occorrerebbe disciplinare meglio questo istituto: bisognerebbe affermare decisamente il dovere dello Stato di indennizzare la vittima del delitto, restituire pieno alla parte civile il diritto di esercitare tutti i gravami, ma allo stesso tempo stabilire disposizioni che regolino l'ammissione della parte civile, subordinandola a una specie di giudizio deliberatorio. (*Commenti*).

Crede — d'altra parte — che debba esser data alla parte civile, in cui favore v'è sentenza di condanna dell'imputato al risarcimento del danno, una procedura speciale, svelta e sicura, per ottenere quel risarcimento (*Applausi*).

ARTURO MOSCHINI, consigliere alla Cassazione di Roma, vorrebbe che il Congresso affermasse con precisione che « caposaldo della discussione è stato il principio della identità assoluta tra le due azioni civile e penale, e che è quindi compito del pubblico ministero di curare anche l'azione civile ».

Prof. FILIPPO GRISPIGNI premette che, a suo parere, se si vuole stare d'accordo con tutto il sistema giuridico extrapenale e d'altronde col positivismo, non si può accettare il principio della identità tra azione penale e azione civile. Se, secondo i segnaei della scuola classica la pena è proporzionata al delitto, o quindi anche il al risarcimento, per noi invece, se il risarcimento rimane qualche cosa che deve essere proporzionato necessariamente al danno prodotto, la pena, all'incontro, può essere delle più differenti specie, senza necessario rapporto proporzionale col delitto e col danno. E noi arriviamo anche a dei casi nei quali constatiamo l'esistenza di un reato, ma diciamo che non applichiamo nessuna pena.

E viene al problema centrale: secondo i principi della scuola positiva dovrebbe la parte civile esser cacciata via dal processo?

L'oratore richiama le recenti affermazioni, in senso affermativo, del Prof. Florian ¹⁾, o anche per conto proprio ritiene in gran parte di sì, come ideale. Specialmente non può convenire nell'affermazione del Prof. Berenini che la parte civile dovrebbe concludere anche relativamente alla pena: poichè la parte civile appunto perchè vittima del reato si trova in uno stato emotivo tale, di risentimento, che perturba la serenità indispensabile del processo.

Egli non disconosce però la esistenza di molte esigenze pratiche, le quali inhibiscono di seguire direttamente il punto di vista teorico, di realizzare quello che sarebbe l'ideale. Anzitutto la grandissima importanza del risarcimento del danno e come contro-spinta all'impulso criminoso e come funzione statale. E poi, la parte civile, se la si mette fuori del procedimento penale corre pericolo che i giudici in mancanza della parte lesa, pure affermando l'esistenza del fatto, assolvano l'imputato, di modo che avuta questa sentenza la parte lesa si trova a mani vuote.

Ed ecco come da esigenze pratiche sorge la necessità di non cacciare via dal processo penale la parte lesa.

ALBANO. Siamo d'accordo.

GRISPIGNI. Ma ecco un altro punto in cui non saremo d'accordo! Affermato che la parte lesa deve stare — per esigenze pratiche — nel processo penale, dobbiamo domandarci quali sono i limiti entro i quali dev'essere ammessa.

¹⁾ Cfr. *Il processo penale e il nuovo Codice*, Introduzione al Commentario del nuovo cod. proc. pen., Milano, Vallardi, 1914, pag. 134-140. Cfr. anche la prolusione dello stesso FLORIAN all'Università di Sassari, *Le nuove esigenze del processo penale*, in *Se. Pos.*, gennaio 1914, pag. 63.

Senza entrare nei dettagli, possiamo anzitutto fare il caso del delitto tentato, nel quale dunque il soggetto passivo del reato non ha subito danno, e in tal caso l'azione civile dovrebbe a rigore escludersi.

Ma il Prof. Ferri nella Commissione di coordinamento proponeva che la parte lesa avesse sempre un'azione, la quale, perciò impropriamente verrebbe chiamata azione civile mentre è un'azione privata penale vera e propria, che può essere accessoria o principale.

Ora questo si deve ammettere secondo i nostri principi?

Anche qui — come per l'azione civile di risarcimento esercitata nel processo penale, no, da un punto di vista ideale e teorico, sì dal punto di vista delle esigenze pratiche, e io ammetterei anche quella principale con le debite cautele (interruzioni).

Ma certamente si per quella accessoria, giacchè se noi riconosciamo un legittimo interesse della parte lesa ad avere una sentenza di condanna, dobbiamo anche ammettere la possibilità che la parte civile contribuisca all'accertamento delle prove relative al fatto stesso e alla reità. (Commenti, approvazioni, applausi).

Animate discussioni — nell'Aula gremita sino in fondo — fanno seguito agli applausi che hanno coronato la fine del discorso Grispiqui. Anche a ridosso del nostro banco della segreteria si discute animatamente, con l'On. Pasquale Materì, col Cav. G. G. Rubbiani, con l'Avv. Panizzi di Reggio Emilia, l'On. Alberto Merlani, l'Avv. Santoro della Scuola Positiva, e molti altri. Malgrado la chiara precisione del discorso, alcuni hanno l'impressione che il Prof. Grispiqui abbia aderito alla tesi contraria alla p. c., affermata dal Florian all'atto stesso della vigorosa riaffermazione delle sue nette convinzioni positiviste e fatta anzi derivare da queste, mentre altri sostengono che invece il Grispiqui ha fatto della tesi medesima la più decisiva delle critiche, almeno dal punto di vista pratico. Anche sul forte discorso prima pronunciato dall'Avv. Albano (uno degli antichi e migliori collaboratori della Scuola Positiva, poi tutto assorbito dalla professione) si esprimono analoghe impressioni contraddittorie. Il Prof. Florian, preoccupato delle ultime notizie sullo sciopero generale ferroviario, è ripartito stanotte per Venezia, e non è presente allo elevato dibattito che appassiona vivamente il Congresso.

Il PRESIDENTE scampagna, e dà la parola all'Avv. Santoro.

ARTURO SANTORO, dichiara di non voler entrare nella questione di principio, e ricorda solo come la tesi del Florian, così brillantemente criticata dal Grispiqui nei rispetti pratici, fosse stata subito ribattuta dal Prof. Ferri ¹⁾ e confutata punto per punto dal Franchi ²⁾. Egli vuole invece rispondere principalmente alle obiezioni mosse dall'Avv. Albano all'istituto della parte civile, qual'è organizzato nel nuovo codice di proc. penale ed alle affermazioni di questi, che sia necessario, ad evitare abusi, di limitare la possibilità di costituirsi parte civile.

Dimostra non essere vero che l'imputato sia indifeso contro colui che si piglia il gusto di portarlo sul banco degli imputati, e vero neppure che al cittadino così subdolamente aggredito manchi il modo di esperire un'azione di danni. La legge prevede questo gravissimo fatto a titolo di calunnia. E c'è poi l'art. 431 del nuovo codice.

¹⁾ Cfr. *Il nuovo Codice di procedura penale (Prime impressioni)* in *Sc. Pos.*, gennaio 1914, pag. 6.

²⁾ Cfr. *Il posto del nuovo Codice nel dinamismo scientifico e legislativo*, Introduzione alla Raccolta *Il n. c. p.*, pagine XXXII-978, Milano, Società Ed. Libreria, 1914. Fu distribuito al Congresso l'estratto di questa Introduzione, e perciò l'A. ritenne fuor d'opera ripetere a voce la particolare confutazione ivi fatta della nuova tesi contraria all'istituto della p. c. nel processo penale.

Ad ogni modo, poi, gli inconvenienti circa il funzionamento pratico dell'istituto della parte civile non possono portare alla conseguenza di menomare, e tanto meno negare, alla parte lesa il diritto di intervenire nel processo penale, per quelle ragioni di principio che il Ferri, il Berenini, il Garofalo insegnarono, e per tutte quelle esigenze pratiche a cui il Crispigni riconosce tanto valore...

FRANCO, e la somma delle quali costituisce un'esigenza teorica...

SANTORO. Non solo gli abusi sono reprimibili, ma tutta l'attività della p. c. nel processo penale si svolge col freno e sotto la direzione dell'organo giurisdizionale il quale deve naturalmente vagliare quali delle richieste della parte civile siano giuste ed opportune e quali no. Ed è utile socialmente che la parte civile cooperi nel processo al raggiungimento dei fini del magistero punitivo.

Prof. SILVIO LONGHI. (*Segni d'attenzione*). Credo che non si sia posto ancora il problema che era il primo in ordine logico, ed è il fondamentale specie per giuristi della scuola positiva e cioè: la costituzione di parte civile giova sì o no, contribuisce sì o no al raggiungimento dello scopo del processo penale che è quello della condanna dei rei, della lotta contro la delinquenza? Se si risponde affermativamente a questa domanda, avremo detto che secondo i principi della scuola positiva la parte civile deve essere mantenuta.

La parte civile, è infatti, e non può negarsi che sia, l'organo più potente di accusa, lo strumento più efficace di difesa sociale.

Combatto le ragioni — che distingue in sentimentali o dottrinarie — che si portano contro l'ammissione della parte civile nel processo penale, e sostiene con vigorosa argomentazione che si deve anzi cercare di allargare la base d'azione della parte civile: allargarla, nel senso di ricondurla alla sua funzione storica, quale ci è additata anche dal diritto comparato.

L'oratore fa a questo punto una rapida rassegna del modo di formazione della funzione organica di Stato del pubblico ministero (e si deve specialmente alla Francia questa istituzione) in rapporto al campo d'azione lasciato nei vari Paesi alla parte lesa dal delitto, e dimostra con questi dati storici e di legislazione comparata la forza decisiva che l'antico postulato positivista trae tutt'oggi dalla dottrina e dall'esperienza e dalla coscienza giuridica dei Paesi civili (*Approvazioni*).

FERRI. (*Segni di grande attenzione*). È molto soddisfatto della discussione che si è svolta e che dimostra come nel seno della scuola positiva vi sia un fermento di affermazioni teoriche e pratiche, che saranno parzialmente in contrasto con talune delle deduzioni particolari con cui la Scuola positiva cominciò la sua propaganda dottrinale, ma essendovi pieno accordo sostanziale sulla tutela da assicurarsi ai diritti della parte lesa, nell'odierno ordinamento giuridico, queste discussioni servono pertanto alla sistemazione giuridica dell'istituto della parte civile. Non vi avrebbe servito, invece, quella che fosse stata la mera riproduzione fonografica dell'ordine del giorno dall'oratore proposto al Primo Congresso Internazionale di Antropologia criminale a Roma, nel 1885 (*Approvazioni*).

Osserva che contro le obiezioni dell'Avv. Albano si può portare il grande argomento del Beccaria in difesa della nuova giustizia penale: « non perchè l'acqua serve ad annegare e il fuoco a incendiare, noi possiamo proibire l'acqua e fuoco ». (*Applausi*). Infatti l'Avv. Albano si è preoccupato dell'abuso di un diritto, mentre si tratta di regolare l'esercizio di un diritto.

Infine, non bisogna confondere la visione dell'ideale che si vuole raggiungere, con quella della realtà presente, della quale si è occupato l'on. Berenini, alle cui conclusioni l'oratore pienamente aderisce.

E il Prof. FERRI conclude:

« Noi lavoriamo alla formazione di una nuova coscienza morale, noi lavoriamo per una nuova disciplina sociale e giuridica, ma non possiamo evitare di trovarci in quello stadio storico intermedio, che da una parte è la ragione delle leggi e della coscienza vigenti ora, e dall'altra getta il suo sguardo verso gli orizzonti di ideali più lontani.

« Noi però di questo dobbiamo rallegrarci, che intanto questo argomento abbia sollevato e sollevi il fermento di così diverse opinioni, tutte concordi però attraverso dissensi parziali, in questo pensiero fondamentale: che il delinquente ha dei diritti da tutelare come persona di fronte allo Stato, ma la vittima del reato, soprattutto, deve essere tutelata, protetta e simpatizzata ». (*Applausi viriosimi e prolungati*).

GIOVANNI ALBANO riafferma il suo pensiero, polemizzando col Prof. Longhi e con l'Avv. Santoro.

Egli non è affatto ostile alla parte lesa, come si è affermato, ma vuole mezzi efficaci verso gli abusi di coloro che non sono parti lese e pretendono agire come se lo fossero. E su ciò anche l'on. Ferri sarà d'accordo.

FERRI. Si capisce!

Propugna dunque che il Congresso affermi che nel procedimento per citazione diretta deve intervenire un giudizio di delibazione da parte del magistrato che deve fare il decreto, affinché quando vede che la querela è infondata, è temeraria, è calunniosa, è pazzesca — e c'è anche, appunto, il *delirio delle querele!* — fermi questo giudizio.

Prof. GILMORE chiede di parlare. Egli osserva la questione dal punto di vista del dovere che ha lo Stato di risarcire i danni provenienti da reato.

Sostiene che questo dovere v'è soltanto quando il reato e quindi il danno per l'individuo è stato possibile per negligenza degli organi statuali, quando cioè lo Stato abbia mancato di difendere effettivamente il cittadino. Dice che questo principio è già pienamente attuato o in via d'attuazione in alcuni Stati d'America. Ringrazia della cordiale attenzione prestatagli.

L'oratore è vivamente applaudito.

Il PRESIDENTE ringrazia a nome dell'assemblea il Prof. Gilmore.

Le risposte del Relatore Beremini.

AGOSTINO BEREMINI. Prende le mosse con felicissima improvvisazione, dall'ordine di idee del Prof. Gilmore, in accordo col quale determina che noi affermiamo il principio della responsabilità dello Stato non per una *colpa specifica ed attuale* nella quale lo Stato sia caduto nella protezione di quel determinato cittadino che n'ebbe leso il proprio diritto da parte del delinquente, ma l'affermiamo come insufficienza nella generale protezione che le leggi e la loro esecuzione debbono garantire al cittadino.

È cioè il principio della solidarietà della parte onesta della società contro l'altra solidarietà della delinquenza, che importa come conseguenza logica che i danni eventualmente subiti dal cittadino per effetto del malefizio, e senza sua colpa, debbono esser sopportati non da lui solo ma dalla società.

Dopo avere limpidamente sviluppati questi concetti, in rapporto anche all'indennizzo alle vittime degli errori giudiziari, e alle nostre norme di diritto pubblico e di diritto processuale penale sulla responsabilità dello Stato, risponde partita-

mente all'Avv. Albano, dichiarandosi in linea di principio concorde con quanto ha già risposto l'on. Ferri.

Rispondo poi al Prof. Crispigni dimostrando come, anche dal punto di vista teorico, non si può dire contrario ai principi positivisti un metodo il quale, compatibilmente con le condizioni consentite oggi dalle leggi e dagli istituti vigenti, possa agevolare la via alla scoperta del reo e del reato, e quindi alla più efficace protezione della società.

Aggiunge che quando si saranno realizzati gli ideali cui la scuola positiva tende, di parte civile non si parlerà più, ma oggi non si può astrarre dai problemi concreti e attuali e giacchè questa parte privata nel giudizio penale c'è, non v'è ragione che ad essa non siano conferiti maggiori mezzi onde raggiungere il fine che è comune ad essa ed alla società.

Dimostrare dannosa a questo fine la presenza della parte civile attiva nel giudizio penale, questa, sì, sarebbe stata un'obiezione decisiva: ma tale dimostrazione da nessuno è stata fatta nè tentata.

Quanto alla identità dell'azione penale e dell'azione civile, identità negata dal Prof. Crispigni, sembra all'oratore che non si sia trattato l'argomento essenziale: della differenziazione cioè dell'azione civile nascente da reato, da ogni altra azione civile. Se questa differenza non è stata negata, è legittima l'affermazione che azione civile e penale sono identiche. Esplica questo concetto e conclude augurando che il Congresso approvi quell'indirizzo che favorisce l'azione privata, come quella che coopera ai fini stessi dell'azione penale (*Applausi prolungati*).

L'ordine del giorno Albano-Mortara. La votazione.

LODOVICO MORTARA, presidente. Dichiaro chiusa la discussione.

Soggiunge che debbasi escludere, conformemente a quanto ha detto anche l'on. Ferri, ed a cui ha aderito il Relatore, una votazione sui singoli capi delle Conclusioni del Relatore e sulle singole proposte degli altri oratori, il che porterebbe poi a riaprire la discussione, mentre compito del Congresso non è quello di formulare degli schemi di riforme legislative, bensì di affermare degli indirizzi per queste riforme ai quali ciascuno di noi, poi, nel campo della sua attività scientifica politica o parlamentare, potrà portare il contributo più attivo per raggiungere lo scopo.

Perciò sarebbe bene votare un ordine del giorno di affermazione dei principi, che sieno per avere benefica influenza sul diritto positivo italiano (*Approvazioni*).

AVV. GIOVANNI ALBANO. In base ai risultati della discussione, io avevo preparato quest'ordine del giorno:

« Il Convegno, ritenuto esser doverosa per la società e conforme ai principi della scuola penale positiva la tutela della vittima del delitto, approva i principi a cui si informa la Relazione dell'on. Berenini, e passa all'ordine del giorno ».

LODOVICO MORTARA, dichiara di aderire pienamente a quest'ordine del giorno.

BERENINI, relatore, accetta, e ne propone l'approvazione. (*Applausi generali*).

L'ordine del giorno ALBANO-MORTARA è approvato per acclamazione.

Nomina delle cariche e sede del 2.^o Convegno.

Dopo ciò si passa all'ultimo comma dell'ordine del giorno: *Nomina delle cariche e sede del secondo Convegno.*

FERRI, a nome del Comitato ordinatore del Congresso, propone che si chiudano i lavori, esprimendo il rammarico perchè la ristrettezza del tempo ha impedito lo svolgimento delle interessanti Comunicazioni inserite dai congressisti presenti, on. Prof. VINCENZO BIANCHI (*Contributo alla etiologia della epilossia*), Prof. FILIPEO GRISPIGNI (*L'efficacia giuridico-penale del consenso nel trattamento medico-chirurgico*), Prof. ATTILIO ASCARELLI (*L'importanza del criterio antropo-psicologico nell'accertamento dei reati*), Cap. Dott. FLACIDO CONSIGLIO (*Criminalità militare in guerra*), AVV. GIOVANNI GASTI (*Valore giuridico della prova risultante dalle impronte digitali*), Dott. GIUSEPPE FALCO (*La personalità del pregiudicato nella Pubblica Sicurezza*) e AVV. SIRMONTI (*Il progetto italiano del Codice dei minorenni di fronte ai postulati della scuola positiva*). Comunicazioni, che compariranno peraltro nel volume degli *Atti*, come quella del Prof. ANGELO ZUCCARELLI, *Asimmetrie scheletriche e gradi di esse; loro valore nella diagnostica delle degenerazioni; loro utilizzazione tra gli elementi per la identificazione dei criminali recidivi*¹⁾.

Propone che si stabilisca che le riunioni della Società avvengano ogni biennio, e che sia delegato il consiglio direttivo della Società a determinare al momento opportuno la precisa data e sede del secondo Convegno e a preparare il Congresso dell'Unione Internazionale di diritto penale per il 1915 o per il 1916, tenendo conto anche del fatto che nell'autunno del 1915 saremo convocati a Verona per l'inaugurazione del monumento internazionale a Cesare Lombroso (*Applausi generali*).

MORTARA, presidente. Le due proposte sono approvate per acclamazione.

FERRI. Quanto alla elezione delle cariche « siccome noi del Comitato ordinatore non abbiamo il convenzionalismo della modestia, proponiamo che il consiglio direttivo sia conservato in Roma, punto geograficamente e nazionalmente centrale, e nella Scuola d'Applicazione giuridico-criminale, istituto organizzato e permanente ».

Propone infine che a questo consiglio direttivo sia dato l'incarico di nominare poi il Comitato ordinatore del Secondo Convegno, in quella città che troveremo più opportuna e meglio disposta a favorirne l'organizzazione ». (*Vivi e generali applausi*).

MORTARA. Anche queste due proposte sono approvate per acclamazione. (*Si rinnovano gli applausi*).

La chiusura.

LEONARDO BIANCHI. « Credo di interpretare il sentimento di tutti i congressisti qui convenuti esprimendo un voto di plauso ed i più vivi ringraziamenti al prof. Ferri. (*Applausi vivissimi*). »

¹⁾ Si dolse il Prof. ZUCCARELLI che di questa Comunicazione non fosse stato fatto il preannuncio, sulla *Scuola Positiva*, e perciò, con nostro rammarico, non venne al Convegno cui s'era regolarmente iscritto. Noi notiamo che non facemmo di quella, preannunciandone altre delle quali pure ci era stata data notizia, ma non ne preannunciamo nessuna (e nessun'altra ebbe a farne lamento), perciocchè avremmo anzi fatto torto a quelle che fossero state inserite più tardi.

« Negli ultimi anni della vita di Lombroso, e soprattutto dopo la sua fine, sull'idea informatrice delle dottrine di antropologia criminale si era addensata un po' di bruma e pareva quasi che quell'idea declinasse. Ed io ho dovuto avere anche il dispiacere profondo che persino nel Consiglio Superiore della pubblica istruzione, allorché si è parlato di ricoprire la cattedra di antropologia criminale, già occupata così altamente dal Lombroso, si siano espressi dei dubbi relativamente alla efficacia di questo insegnamento.

« Dobbiamo dunque all'attività ed all'apostolato di Enrico Ferri se questa idea si è ravvivata più forte e più invadente di prima.

« E questo connubio felice che egli ha saputo concepire: dell'alta magistratura, dei professori di diritto, degli avvocati, e dei biologi è alta garanzia per l'avvenire della nostra associazione la quale, campo aperto alle discussioni, sarà vivamente efficace per far rispondere la criminologia alle esigenze della civiltà moderna, e per far riflettere di una nuova gloria la razza latina». (*Applausi vivissimi*).

LODOVICO MORTARA. « Ringraziando l'illustre prof. Leonardo Bianchi che ha così splendidamente interpretato i sentimenti non solo dei congressisti presenti, ma di tutti gli studiosi che seguono l'indirizzo moderno degli studi biologici antropologici e giuridici secondo l'indirizzo della scuola positiva, dichiaro chiuso il presente Convegno, che auguro abbia a fecondare di sempre maggiori e più ricchi risultati la propaganda della quale il nostro maestro Ferri è l'apostolo e l'antesignano » (*Applausi vivissimi*).

La seduta termina alle 13,10. I congressisti si danno convegno alla Stazione di Trastevere per la visita al nuovo Manicomio provinciale di Roma.

Per il Congresso Int. d'Antropologia criminale a Budapest.

Dopo il Convegno il Prof. FERRI ha spedito, specialmente a biologi, la seguente lettera:

Il successo del recente primo Convegno della *Società Italiana di antropologia, sociologia e diritto criminale* deve essere di insegnamento e di sprone a riprendere e continuare, con rinnovata alacrità, l'opera scientifica della nostra scuola, per confermare non tanto la verità del metodo o delle conclusioni fondamentali della Antropologia e Sociologia criminale, quanto la vitalità produttiva delle nostre ricerche sulla genesi e sul trattamento della criminalità.

A questo scopo, poichè nel settembre prossimo, si terrà in Budapest il Congresso Internazionale di antropologia criminale¹⁾, credo necessario che soprattutto i biologi criminalisti italiani, oltre i giuristi, vi si affermino col maggior numero di loro comunicazioni scientifiche.

La prego quindi di volere, in questi mesi, redigere i risultati delle sue ricerche di antropologia, psicologia, sociologia criminale (di cui avemmo saggi notevoli nel recente convegno di Roma) e spedire a me (in Roma, Via Montebello 2 F) i manoscritti relativi, quando Lei non abbia intenzione o possibilità di partecipare personalmente al Congresso di Budapest, che sarebbe preferibile.

Io sarò lieto ed onorato di presentare o riassumere oralmente in quel Congresso Internazionale le comunicazioni scientifiche, che i colleghi italiani vorranno mandarmi entro il prossimo luglio e non più tardi.

Ringraziandola anticipatamente, poichè confido nella sua sapiente cooperazione, mi è caro dirmi. f.^o ENRICO FERRI.

¹⁾ Il Congresso avrà luogo nei giorni 14-17 settembre. V. il Programma in *Sc. Pos.*, genn.-febr. 1914, pag. 115.

ERRATA - CORRIGE

a pag. 39, nel periodo che comincia con Quando, dove dice: *e — distinti dai provvedimenti provvisori d'urgenza, necessariamente amministrativi, deve proseguire: — i provvedimenti.*

a pag. 41, all'ultimo rigo, l'ultima parola deve dire *del*.

LA SCUOLA POSITIVA

nella dottrina, giurisprudenza, legislazione penale

DIRETTORE: On. Prof. Avv. ENRICO FERRI

REDATTORE-CAPO: Avv. Bruno Franchi.

DIREZIONE E REDAZIONE presso la Scuola d'Applicazione giuridico-criminale
nella R. Università di Roma (diretta dal Prof. E. FERRI — Via Staderani 19, Roma)

AMMINISTRAZIONE: Società Editrice Libreria · Via Anselmo 22, Milano

La rivista di Enrico Ferri ha avuto quel costante incremento editoriale, che già permise nel 1913 di raddoppiare il numero delle pagine, con l'iniziarsi — allora — della XXIII annata.

Tale incremento corrisponde allo sviluppo grande che gli studi criminalistici han ricevuto, e al fervore delle nuove intiere codificazioni, delle nuove leggi speciali, dei nuovi metodi e istituti di prevenzione e repressione penale, di educazione correttiva, di sicurezza sociale: attività scientifica o attività legislativa, che, dopo un lungo periodo di incertezza paralizzante, danno opera alla sistemazione giuridica e all'attuazione pratica delle conclusioni dell'antropologia e sociologia criminale, come esplicitamente dichiaravasi dai giuristi, biologi, e legislatori, in maggioranza tedeschi, convenuti al Congresso internazionale di Colonia, con l'approvazione dell'ordine del giorno di Enrico Ferri sugli avamprogetti di Codice penale della Germania, dell'Austria e della Svizzera (v. in *Scuola Positiva*, novembre 1913, pag. 1014).

D'altra parte, la stessa pratica forense ha progredito.

Avvocati e magistrati, studiosi e pratici, manifestano però il loro disagio per la quantità stessa di carta stampata, che son tratti ad acquistare e a leggere nei periodici settimanali, quindicinali, mensili, di materia penale. Anche le note giurisprudenziali risultano spesso ingombranti all'atto pratico, specie quando l'autore non prende che l'occasione, da una sentenza, per esporre idee generali più o meno ripetute nei trattati teorici e pratici.

La *Scuola Positiva* giunse in buon punto a raddoppiare bensì le sue pagine, ma col preciso criterio di essere, nelle pagine nuove, una « *Rivista delle riviste* » per gli articoli e la giurisprudenza dei periodici nostrani ed esteri: funzione semplificatrice, della quale era ormai sentito il bisogno, e funzione critica, che corrisponde al carattere scientifico della nostra Rivista.

Il successo della quale, come ci permise di fare questo incremento, costò ci addita di proseguire nel tipo che al raddoppiarsi della mole le conferimmo, caratterizzato dai seguenti elementi, oltre alla Rubrica degli *Articoli originali*:

a) La scelta delle *sentenze inedite*, che si danno prontamente e per intero, sentenze non solo della C. S. ma anche delle magistrature di merito, alle quali la nostra Rivista dette per la prima le sue pagine.

b) La scelta delle *sentenze e delle note e studi di giurisprudenza*, che si riassumono, dandone testualmente i tratti essenziali, e si commentano con *note di relazione*; e la rigorosa cernita delle *note originali* dei collaboratori.

c) Le *Rassegne complessive di giurisprudenza*, le quali, libere dal vincolo spesso artificiale del riferirsi ad una sola sentenza, prospettano lo *stato attuale* delle quistioni nella giurisprudenza e nella dottrina.

d) La prontezza nell'esame dei progetti di legge e delle nuove leggi, affidato a specialisti della materia, così per l'Italia come per l'Estero, corredato sempre dal testo delle disposizioni, e completato in ogni numero dal *Notiziaro legislativo* nel quale si dà anche la soluzione di quistioni pratiche che si affacciano con le nuove leggi.

e) Le *Rassegne complessive della dottrina* in una data materia, affidate a l'autori in essa specialmente versati, e quindi firmate, e così le *Recensioni di opere e i Riassunti di articoli originali*, o esteri o comparsi in periodici non diffusi fra i criminalisti. Seguono le *Notizie bibliografiche* redazionali.

f) La rubrica *Pagine scelte, Discorsi e Congressi*, ove si discende da libri e riviste, o si conserva da relazioni, comunicazioni, discussioni di Congressi professionali e scientifici, nazionali ed esteri, da discorsi inaugurali, ciò che sia più significativo per l'elaborazione del diritto criminale, o più prezioso per la pratica forense: ed ivi i resoconti dei Congressi, fatti da GAROFALO, MOSCHINI, FERRI, FRANCI, ecc.

g) La rubrica *Delitti, Processi e Perizie*, ove resta fissato il tesoro di realtà criminologica, di vivi ricordi forensi, che andava disperso.

h) La completezza di notizie e vivezza d'attualità nella rubrica di *Cronaca*.

Diamo poi in ogni numero e a fin d'anno gli *Indici analitici-alfabetici* non solo della giurisprudenza, ma anche delle altre rubriche, per modo che lo studioso ed il pratico possano con celere consultazione utilizzare tutta la materia della Rivista.

La *Scuola Positiva* si pubblica a fascicoli mensili di 96 pagine.

L'abbonamento annuo è di L. 20 per l'Italia, e di L. 24 per gli Stati dell'Unione Postale.

L'abbonamento s'intenderà rinnovato per l'anno seguente se non verrà disdetto entro il mese di dicembre.

La semplice rateazione dei fascicoli non può essere ritenuta come disdetta.

L'abbonamento importa elezione di domicilio in Milano presso l'Amministrazione.

Gli abbonamenti si ricevono presso l'Amministrazione in Milano, Via Ausonia, 23 e presso le Agenzie della Società ed i principali librai.

Gli articoli pubblicati nel periodico sono di proprietà esclusiva della Società Editrice Libreria, la quale si riserva tutti i diritti concessi dalla legge agli autori ed agli editori.